

CLXXXIV.

TORNATA DI SABATO 17 NOVEMBRE 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla pubblica sicurezza — Parlano i deputati Nocito, Costa Andrea, il relatore deputato Curcio ed il presidente del Consiglio — Il presidente dichiara nulla, per mancanza di numero legale, la votazione nominale sopra un ordine del giorno proposto dall'onorevole Demaria ed altri.*

La seduta comincia alle ore 2.20 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

Petizione.

4373. La Camera di commercio di Cosenza fa voti perchè la nuova tassa sul bollo delle cambiali sia revocata o almeno modificata.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia: l'onorevole Della Rocca, di giorni 2. Per motivi di salute, l'onorevole A. Gabelli, di giorni 15. Per ufficio pubblico, l'onorevole Napodano, di giorni 5.

(Sono accordati).

Seguito della discussione sul disegno di legge relativo alla pubblica sicurezza.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge intorno alla pubblica sicurezza.

Come la Camera rammenta, la discussione ieri rimase sospesa all'articolo 90 concernente l'ammonizione.

L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

Nocito. Prego la Camera di ricordare che tre o quattro giorni fa, facendo io alcune osservazioni e proponendo alcuni emendamenti intorno agli articoli di questo disegno di legge, espressi l'opinione che il medesimo fosse in molte parti superiore alla attuale legge di pubblica sicurezza; e citavo a cagion d'esempio le nuove disposizioni intorno all'ammonizione.

Ora ho preso a parlare unicamente per giustificare questo mio giudizio. Secondo me la questione è male posta quando si dice ammonizione o non ammonizione. Bisognerebbe porre la questione nei seguenti termini: legge vecchia o legge nuova; dappoichè col respingere le disposizioni di questo disegno di legge intorno all'ammonizione noi evidentemente lasceremo sussistere le disposizioni della legge vecchia, le quali io non esito a dichiarare essere un permanente pericolo per le pubbliche libertà.

Non basta infatti un ordine del giorno, od un voto platonico per fare abolire una legge, nè il respingere gli articoli di questo disegno di legge relativi all'ammonizione importa fare crollare

l'edificio della legge attuale. Per abrogare una legge ci vuole un'altra legge, la quale deve passare per tutti gli stadi della procedura parlamentare, e correre le vicende della vita delle sessioni e delle legislature.

Quale ministro dell'interno poi potrebbe mai prendere la responsabilità di fare cadere un'arma dalle mani della pubblica sicurezza, senza munirne il braccio in altro modo?

Noi abbiamo una statistica degli ammoniti, la quale deve molto preoccupare gli uomini politici, i quali devono fare le leggi, non per soddisfare ai bisogni dell'accademia, ma per rispondere alle vere ed urgenti necessità del consorzio civile. Nel 1885 noi avevamo 4125 ammoniti per ragione di pubblica sicurezza; nel 1886, 4306; nel 1887, 3851.

Ora in buona fede chi può mai accettare una riforma la quale accogliendo l'abolizione dell'ammonizione preventiva venisse a mettere in piena libertà quattro mila ammoniti, che non sono certo tutti martiri degli arbitrî polizieschi nè quel fior d'operai che ci venne decantato?

Io credo che anche nel concetto ultimo d'una radicale riforma si debba procedere gradatamente. Già la statistica delle ammonizioni di polizia ci mostra un movimento discendente. Le attuali riforme renderanno meno frequenti le ammonizioni, e prepareranno la via a quelle ulteriori riforme che potranno forse anche togliere di mezzo l'istituto dell'ammonizione preventiva.

È necessario pensare a sostituire ad essa qualche cosa, giacchè nelle scienze sociali e politiche non basta il distruggere se non si pensa insieme ad edificare. La polizia è una istituzione sociale della quale nessun Governo può fare a meno, e questa polizia non può limitare il suo compito a guardare e vigilare con le armi al braccio, anzi disarmata. La polizia deve pure avere i mezzi per trattenerne gli uomini pericolosi sulla via del delitto. Anche quindi ad accettare le teorie del Mirabelli, del Luchini, del Pincherle e di tanti altri scrittori i quali sostengono l'abolizione dell'ammonizione come uno istituto contrario ai fini della giustizia preventiva, bisogna pur pensare a sostituire qualche cosa alla medesima. Non bisogna giudicare delle riforme legislative dal solo punto di vista accademico. È necessario consultare l'esperienza degli uomini politici; e gli uomini politici che in tutti i tempi a seconda delle diverse vicissitudini dei partiti politici si sono alternati in Italia nel governo della cosa pubblica, non hanno creduto di potere spogliare la nostra legge di pubblica sicurezza di cotesto isti-

tuto, pur ammettendo la necessità e la convenienza di introdurre radicali riforme.

Dunque senza precludere l'avvenire di un'altra riforma, quando le condizioni del nostro vivere civile la permetteranno, noi, o signori, potremo con sereno animo accettare quanto ci viene dal presente disegno di legge, e che, torno a ripeterlo, segna un notevole passo nel miglioramento dell'attuale legge di pubblica sicurezza.

Per dimostrare questo mio assunto ed il giudizio da me espresso in questa Camera in altra circostanza, io vi prego di considerare l'istituto dell'ammonizione da diversi punti: cioè primo dal lato della giurisdizione ammonitoria; secondo dal lato dell'organo che è chiamato ad eccitarla; terzo dal lato del giudizio o della procedura ed ordinanza dell'ammonizione; quarto dal lato dei giudicabili, o delle persone passibili dell'ammonizione.

Qual'è la giurisdizione che l'attuale disegno di legge ci presenta per fare l'ammonizione? Nientemeno, o signori, che il presidente del Tribunale civile e correzionale. Quale è la giurisdizione che secondo la legge vigente pronunzia l'ammonizione? Il pretore.

Il pretore, povero magistrato che sta agli ultimi gradini della scala giudiziaria, magistrato amovibile *ad nutum* e che dipende interamente dal Procuratore del re: magistrato pagato male, trattato peggio, e che non può avere la forza di resistere alle influenze dell'autorità politica. Non è dunque meraviglia se nella storia della nostra ammonizione si siano dati dei casi veramente deplorabili, come quelli di parecchi internazionalisti ammoniti perchè professavano dottrine pericolose, e di quell'altro pretore che ne ammonì un altro, perchè nemico dell'attuale ordine di cose e spargitore di notizie false, e di quell'altro pretore che ne ammonì un terzo come sospetto di adulterio e di concubinaggio, o di quel pretore da ultimo che ammonì una persona che a suo dire gli mancava di rispetto e gli negava il saluto. È molto facile, signori, che avvengano questi deplorabili casi, perchè tutti i mezzi sono buoni in mano ad un magistrato debole per poter soddisfare illecite passioni private od ire di partiti amministrativi e politici. Mettete in vece del pretore, come mette l'attuale disegno di legge, il capo di un collegio giudiziario, inamovibile, indipendente dal procuratore del re, indipendente dalle influenze locali nelle quali spesso di manipolano ed avvengono le ammonizioni, e voi avrete una prima e più seria garanzia di questa che io avrei chiamato non ammonizione

ma repressione giudiziaria, perchè spesso i nomi fanno la fortuna delle cose; e quando sventuratamente la parola ammonizione si legava a tutta una serie di soprusi e di arbitrii, sarebbe stato bene che con le nuove discipline e con le nuove garanzie se ne fosse abolito anche il nome.

Notate che il disegno di legge sulla pubblica sicurezza presentato dall'onorevole Nicotera nel 1877 aveva qualchecosa di meno di quello che ha l'attuale per ciò che riguarda la giurisdizione ammonitoria; perchè se in esso era stabilito che il giudice chiamato a dare l'ammonizione fosse il presidente del tribunale civile e correzionale, era però data facoltà al presidente del tribunale di poter delegare anche il pretore. Ognuno vede come in questa facoltà si poteva nascondere la possibilità di qualche arbitrio, e molto facilmente i presidenti dei tribunali, in circostanze difficili, e sopraffatti come sono dal lavoro del tribunale, avrebbero usato di questa facoltà di delegare al pretore la giurisdizione ammonitoria.

Ma, si dice, questo è un giudice singolare.

Il presidente ammonisce senza la presenza dei giudici collaterali. E che perciò? Quante attribuzioni giudiziarie non esercitano da soli i presidenti dei tribunali? quante altre attribuzioni non disimpegnano, come nel caso in cui sono chiamati, sulla richiesta del padre, ad ordinare che il figliuolo indisciplinato sia collocato in una casa d'educazione o di correzione, od ordinare che sia ricondotto alla casa paterna o da essa allontanato?

Del resto nulla di strano che un giudice singolare pronunzi l'ammonizione, giacchè anche a volere dare all'ammonizione tutto il carattere rigoroso di pena, avremmo sempre una pena di polizia, la quale nei casi comuni ed ordinari dovrebbe sempre essere applicata da un giudice singolare. Avvi però una grande differenza tra il giudice singolare amovibile e quello inamovibile, tra il pretore ed il presidente del tribunale civile e correzionale.

Per ciò che riguarda l'azione o l'organo destinato a richiedere l'ammonizione le garanzie sono pure cresciute con le proposte dell'onorevole Crispi.

Che cosa dispone la vigente legge? Essa dispone che non solo i delegati di pubblica sicurezza ed i carabinieri reali possano promuovere l'azione per l'ammonizione contro gli oziosi ed i vagabondi, ma ancora che il pretore possa ex-officio, indipendentemente da qualsiasi denuncia *ex informata conscientia*, come facevano i giudici dell'inquisizione, venire ad ammonire un città-

dino. Con la nuova legge, o signori, non sarebbe più così.

Con la nuova legge l'organo dell'azione per l'ammonizione sarebbe il capo della pubblica sicurezza del circondario o della provincia, il che significa il questore o l'ispettore di sicurezza pubblica. Anzi nel disegno di legge proposto dall'onorevole Nicotera era detto che fosse sempre il questore. Evidentemente anche qui c'è una garanzia, perchè il capo di un ufficio così importante, quale è quello della pubblica sicurezza, non può essere facilmente travolto dall'onda delle passioni private o delle passioni locali, come lo sono i poveri delegati di pubblica sicurezza.

Per quanto poi riguarda il giudizio o la procedura dell'ammonizione, comincio dall'osservare che con la nuova legge sarebbe assolutamente vietato, che il presidente possa ex-officio applicare l'ammonizione. Inoltre non si possono più fare denunce orali, o denunce scritte, ma spoglie di documenti e di prove. Tutto dev'essere registrato, e le testimonianze devono essere pure presentate per iscritto con la denuncia. Questo però dev'essere il compito dell'ufficio di sicurezza pubblica, perchè questo è un provvedimento di pubblica sicurezza, ed il magistrato deve serbare la sua imparzialità, cioè non deve farla da pubblico ministero, ma soltanto da giudice tra la denuncia e la persona denunciata.

Inoltre il denunciato non può essere citato con un semplice mandato a comparire davanti alla autorità giudiziaria, come ora si pratica, in modo che possa essere colto impreparato alla difesa. Col nuovo sistema il presidente del tribunale cita il denunciato con mandato di comparizione, nel quale mandato non solo devono essere indicate le imputazioni che si fanno al denunciato, ma ancora i fatti e le prove sulle quali la denuncia fonda queste imputazioni, e si deve inoltre eccitare il denunciato a presentare i mezzi della propria difesa.

In questo giudizio adunque, sebbene non si tratti d'una vera e propria pena, abbiamo tutte le garanzie dei veri e proprii giudizi penali. La difesa non soltanto è permessa, ma deve essere provocata ed eccitata, e se il denunciato impugna le fatte imputazioni, e presenti prove a difesa, il presidente non può passare oltre, e pronunziare l'ammonizione, ma deve assumere le testimonianze prodotte, ed esaminare i documenti esibiti, stabilendo una nuova udienza nella quale con la garanzia della pubblicità del giudizio deve pronunziare la sua ordinanza.

Col sistema della legge che ora ci governa,

nulla di tutto ciò. Con questo sistema se il denunciato si presenta al pretore e nega le imputazioni che gli fanno, e si mostra pronto ad addurre le prove per combattere la denuncia, il pretore non ha l'obbligo di soprassedere al giudizio e d'istruire sulle prove a discarico.

Egli lo farà, come dice l'articolo 70 della legge sulla sicurezza pubblica, modificata dalla legge 6 luglio 1871, nel solo caso che non abbia argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa. Dunque *a priori* col sistema attuale il pretore deve credere false le giustificazioni del denunciato, ed egli non deve assumere l'istruzione ulteriore se non per dare il crollo al preventivo giudizio e presunzione di mendacio che la legge fa sorgere contro la difesa del denunciato.

Osservate inoltre, o signori, come col nuovo sistema è di diritto il ricorso, per l'annullamento dell'ordinanza d'ammonizione, e non soltanto per eccesso di potere, ma per violazione della legge, cioè non soltanto per le leggi di sostanza, ma ancora per le leggi di forma.

Con la legge di pubblica sicurezza che ora ci governa è controverso se si possa ammettere il ricorso in Cassazione contro un'ordinanza di ammonizione.

Le nostre Corti di cassazione sono state di contrario parere, imperocchè la Corte di cassazione di Firenze, e la Corte di cassazione di Roma hanno ammesso il diritto del ricorso in cassazione, mentre la Corte di cassazione di Napoli, di Torino, di Palermo hanno detto che l'ammonizione è un provvedimento di ordine assolutamente amministrativo, e che il pretore nel pronunziarla non era un giudice ma un funzionario d'ordine puramente amministrativo, e che quindi non vi era ragione di cassare o confermare il suo giudicato perchè non vi era giudicato.

Oggi non sarebbe più così col nuovo disegno di legge. La questione è risolta legislativamente, ed il diritto di ricorso per l'annullamento dell'ordinanza d'ammonizione è riconosciuto.

Solo il progetto ministeriale vuole che questo ricorso sia esaminato dalla Corte di cassazione, mentre la Commissione si contenterebbe di farlo esaminare dalla Corte d'appello. È questa una questione di modalità, nella quale Commissione, ministro e Camera si potranno mettere d'accordo.

Vengo all'ultima parte delle mie osservazioni, a quella cioè che concerne le persone dei giudicabili.

La prima categoria è quella degli oziosi e dei vagabondi. Si è detto da parecchi oratori, essere

una grande ingiustizia sottoporre all'ammonizione gli oziosi, in tempi in cui manca il lavoro e molti operai si trovano senza occupazione.

Questa osservazione non ha valore, perchè non vi è magistrato che possa condannare come ozioso e vagabondo un operaio, che pur essendo valido di forza ed in cerca di lavoro, non ne abbia potuto trovare per le circostanze del mercato e per la crisi economica.

Non vi è magistrato così ignorante in Italia, nel quale possa nascere il dubbio dell'esistenza d'un reato d'ozio là, dove c'è una forza maggiore che impedisce il lavoro, e che possa considerare come un delitto la *sventura*.

Dunque queste osservazioni potranno essere buone per impressionare e per commuovere, ma non possono certamente rispondere alla realtà delle cose.

E notate ancora un'altra circostanza, o signori, che mentre la passata legge parlava soltanto di oziosi, il presente disegno di legge parla degli oziosi e vagabondi abituali. Ond'è che non basta un solo atto di ozio o di vagabondaggio, per dare luogo all'ammonizione, ma conviene che ci sia l'abitudine dell'ozio e del vagabondaggio.

Una seconda categoria di persone che può essere sottoposta all'ammonizione è quella dei diffamati per crimini o per delitti contro le persone e contro le proprietà. Qui le differenze tra il nuovo ed il presente sistema sono notevolissime. Altri indicò nella tornata di ieri quanto fosse vaga ed arbitraria la formula della legge vigente, la quale parla pure dei contrabbandieri e dei mafiosi e camorristi e di altri appellativi di incerto e dubbio significato. Preme solo a me di fare osservare, che col nuovo sistema la diffamazione non sarebbe più criterio sufficiente per poter procedere all'ammonizione se con essa non concorrono altri estremi che potrebbero tranquillare la coscienza di qualunque giudice. La nuova legge ben comprese che talvolta codesta diffamazione o meglio questa pubblica voce potrebbe essere quella che descrive Quintiliano, generata dalla malizia ed allevata dalla dabbennaggine: *rumorem sine ullo certo auctore dispersum cui malignitas initium dedit, credulitas incrementum*.

Questa diffamazione che spesso si confonde con la calunnia, o con quel tal venticello di don Basilio di cui parlava il mio amico Fazio, questa diffamazione non sarebbe più sufficiente secondo l'attuale disegno di legge, per determinare il giudice all'ammonizione.

Oltre alla diffamazione il disegno di legge richiede che ci siano delle sentenze di condanna;

oppure che ci siano sentenze della sezione di accusa che dichiarano non esser luogo per insufficienza d'indizi, ovvero sentenze definitive di non provata reità, o di prescrizione dell'azione penale. Su questo punto si sono aguzzate le armi da parecchi degli oppositori, ed io fin d'ora dichiaro che in parte essi hanno ragione.

Essi hanno torto quando dicono che una sentenza di sezione d'accusa, la quale dichiara di non esservi luogo a procedere per insufficienza d'indizi possa lasciare senza grave sospetto lo imputato. Coteste sentenze, voi lo sapete meglio di me, o signori, sono precedute da una lunga istruzione. Il processo non avrebbe potuto andare fino alla sezione di accusa, se prima non ci fosse stata un'ordinanza della Camera di consiglio del tribunale, la quale ordina la trasmissione degli atti alla procura generale perchè le prove dell'accusa parvero ad essa gravi e sufficienti.

Questa ordinanza della Camera di consiglio, nei casi ordinari è preceduta da una requisitoria del procuratore del Re, che opina per la sufficienza degli indizi di reità, come l'ordinanza stessa suol'essere seguita dalla requisitoria della procura generale che chiede alla sezione d'accusa il rinvio dell'imputato davanti ai giudici di merito. In ogni caso poi una sentenza della sezione di accusa che dichiara non essere luogo a procedere per insufficienza d'indizi non vuol dire che l'imputato è innocente, o che il fatto non esiste, o che il fatto non è reato. Essa non è dunque una probatica piscina che lava l'imputato

D'ogni labe dell'alma e d'ogni ruga.

L'imputato rimane sempre sotto il peso del sospetto e del dubbio, il quale, mentre da un lato lascia aperto il conto con la giustizia punitiva, perchè il processo può venire sempre riaperto per la sopravvenienza di nuove prove od indizii, non può non aprire gli occhi della polizia preventiva sopra colui che non riuscì a scagionarsi interamente dalla fatta accusa.

Eppure, o signori, il disegno di legge non si è limitato a chiedere per l'ammonizione una sola sentenza di sezione di accusa, che abbia dichiarato di non esser luogo a procedere per insufficienza d'indizi; ma ne ha voluto almeno due.

Ora quando alla pubblica fama, che Omero disse messaggiera di Giove, si aggiungono i gravi sospetti che nascono da due sentenze d'un magistrato superiore, come si potrebbe chiamare arbitrario il procedimento dell'ammonizione?

Gli oppositori hanno però ragione quando dicono che non bisogna confondere con queste sentenze

quelle che prosciogliono dall'accusa per prescrizione dell'azione penale. E su questo punto io sono perfettamente d'accordo col mio amico Rubichi. Il disegno di legge è manchevole e merita di essere riformato; dappoichè, quando una sentenza dichiara prescritta l'azione penale, non è possibile, o signori, il dibattito, e, nella maggior parte dei casi, non è possibile esercitare il diritto di difesa. La questione della prescrizione sorge preliminarmente al giudizio, in modo che, non si entra nel merito della causa, e l'imputato rimane privo di qualunque siasi facoltà di potersi difendere, e di provare la propria innocenza. Anche quando la questione della prescrizione fosse stata risolta dopo il dibattimento sul merito, al giudice che nella sentenza è chiamato a risolvere pria d'ogni cosa la questione della prescrizione è interdetto l'entrare nell'esame del merito.

Ora quando c'è una sentenza, la quale lascia invulnerato il giudizio di merito, come potete permettere che questa sentenza possa essere paragonata agli effetti dell'ammonizione, alle sentenze della sezione d'accusa che dichiarano non essere luogo a procedere per insufficienza d'indizi?

Dunque a me pare che realmente su questa parte il disegno di legge meriterebbe una riforma. E tanto più mi persuado in quanto che se dovesse valere questo principio non si capirebbe perchè agli effetti dell'ammonizione una sentenza che dichiara non essere luogo a procedere per prescrizione, non dovesse essere eguale ad una sentenza che dichiara non essere luogo a procedere per amnistia, o per remissione della parte lesa, mentre l'amnistia e la remissione della parte lesa estinguono come la prescrizione l'azione penale.

È poi veramente deplorabile il paragonare agli effetti dell'ammonizione una sentenza di non luogo a procedere per insufficienza d'indizi, ed una sentenza d'assoluzione per non provata reità. Le sentenze d'assoluzione sono giudizi definitivi che purgano da ogni macchia, ed una sentenza d'assoluzione per non provata reità ha gli stessi effetti giuridici d'una sentenza d'assoluzione per inesistenza del fatto. Aggiungasi che questo criterio dell'assoluzione per non provata reità sarebbe inapplicabile ai casi più gravi, cioè a coloro che furono sottoposti al giudizio delle Corti d'assise, nel quale la questione della reità è risolta con un semplice *sì* o con un semplice *no*, ed il presidente in caso di risposta negativa dichiara assolto l'accusato.

Altre osservazioni sono state fatte per ciò che

riguarda una terza categoria di persone, le quali oggi possono essere soggette all'ammonizione, cioè i sospetti di furti campestri e di pascoli abusivi. Si è detto che su questo punto il disegno di legge non presenta nessun miglioramento; in quanto che, avendo stabilito che l'ammonizione può aver luogo contro coloro i quali sono sospetti di reati contro le persone e la proprietà, evidentemente fra queste persone possono essere comprese quelle sospette per furti campestri e per pascoli abusivi.

Io non nego che i furti campestri, ed i pascoli abusivi potrebbero entrare tra i reati contro la proprietà. Ma la differenza è grandissima tra il disegno di legge e la legge vigente per ciò che riguarda l'ammonizione di coloro che sono sospetti di furti campestri o pascolo abusivo, giacchè mentre con la legge che ci governa basta che un individuo fosse notoriamente designato come sospetto di furto campestre o di pascolo abusivo, col nuovo sistema è necessario che l'individuo sia designato come abituale autore di questi reati. Non basterebbe adunque con la nuova legge il pubblico sospetto che un individuo abbia commesso un solo di questi reati. Sono poi ancora più notevoli le disposizioni del progetto per ciò che riguarda le forme di questa specie d'ammonizione.

Sentite come dispone l'articolo 97 della attuale legge di pubblica sicurezza a questo proposito :

“ Le persone sospette per furti di campagna o per pascolo abusivo saranno denunciate al giudice di mandamento, dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, dai carabinieri reali, dalle guardie campestri o forestali e dai cantonieri.

“ Potranno anche esserlo da qualunque cittadino a norma dei principii generali della procedura penale. ”

Dunque un questurino qualunque, una guardia campestre qualunque, anche un qualsiasi individuo può provocare con una denuncia il procedimento dell'ammonizione. Il citato articolo continua e dice:

“ Contro l'individuo accusato di furti di campagna o di pascolo abusivo dalla voce pubblica e per tale notoriamente considerato, il giudice deve procedere anche senza specifica denuncia. ”

Ora mettete in paragone questa disposizione con le disposizioni del disegno di legge che richiede la denuncia data dai capi del circondario o dagli uffici di questura della provincia; e vi persuaderete che, anche per ciò che riguarda i

furti campestri e il pascolo abusivo, si migliorano di molto le prescrizioni ora in vigore.

A questo punto potrei chiudere il mio discorso, perchè quando un istituto positivo si guarda da tutti i lati e si trova che una nuova legge lo migliora, tanto vale perchè questa legge possa avere il suffragio degli uomini pratici, e sia preferita all'antica.

La questione però si è sollevata ad una sfera più alta, e si è detto che l'istituto dell'ammonizione bisogna abolirlo, che questo male bisogna estirparlo, e che l'attenuarne le conseguenze non è ragione per mantenerlo. Gli oppositori di questo disegno di legge hanno detto che questo istituto dell'ammonizione non è necessario, e che invece le riforme devono essere rivolte al personale della pubblica sicurezza. Gli oppositori hanno detto, che questo istituto è un provvedimento eccezionale di sicurezza pubblica nato soltanto in Italia in tempi eccezionali e che esso non ha alcuna efficacia per la prevenzione di reati, ed anzi li stimola e li eccita perchè mette al bando della società una classe d'individui, i quali avendo perduto l'onore nulla più avrebbero da perdere.

Io comincio dall'osservare, che l'ammonizione non è cosa nuova per la legislazione italiana.

Non intendo fare una rassegna storica della ammonizione, ma non posso fare a meno di non osservare che l'ammonizione visse in Roma ai tempi della più bella libertà, ai tempi dei censori e della repubblica, e che fin d'allora si comprese che le leggi penali non bastano a tutelare la società se non sono accompagnate da leggi ed istituti di prevenzione e di polizia.

I censori avevano il diritto di censura dei costumi dei cittadini; e quando essi potevano sfuggire alle leggi penali perchè le loro colpe non erano reati legali, o non c'era delle medesime la piena prova, non sfuggivano però alla *animadversio* ed alla *nota censoria*.

Voci a sinistra. Oh! oh!

Nocito. Non c'è da fare *oh!* è proprio così. La censura era la pubblica disciplina dei costumi, che si manifestava con parole e con fatti, ed i fatti andavano fino a privare, sebbene temporaneamente, un cittadino dell'esercizio dei diritti politici.

Lucio Postumio fu rimproverato e cacciato dal Senato per opera di Catone il Censore, malgrado che fosse stato console, perchè trovandosi al governo d'una provincia aveva fatto fare esecuzione capitale d'un condannato a morte sotto gli occhi di una sua druda: “ *Quia humano sanguine metretorios oculos delectaverat.* ” Non era questo un

delitto, ma un atto di barbarie degno di censura e di biasimo.

Tutti gli scrittori i quali parlano dell'ammonizione, sia all'effetto preventivo come all'effetto repressivo, fanno risalire i precedenti di cotesto istituto alle più belle tradizioni della repubblica romana, e ne trovano pure i precedenti nella legislazione canonica dalla quale ci venne principalmente il nome di *monitio* o *admonitio*.

E se volessi rispondere agli *Oh!* ed agli *Eh!* io potrei leggere una bella pagina del Bonneville, *De la amelioration de la loi criminelle*, il quale è uno dei più validi difensori dalla correzione e delle riforme umanitarie nelle questioni penali, e che pure sostiene l'istituto non solo dell'ammonizione repressiva che è vera e propria pena applicata con una sentenza, ma ancora l'istituto dell'ammonizione preventiva, e ne sviluppa ampiamente i precedenti storici. Non è qui il luogo di parlarne a lungo, e se pare un'eresia legare l'ammonizione all'istituto censorio della repubblica romana, parlerò di qualche repubblica italiana a noi più prossima, e ricorderò che il primo esempio dell'ammonizione come istituto preventivo nelle leggi italiane noi lo troviamo nella repubblica cisalpina, quando cioè si ballava e si cantava intorno all'albero della libertà, e si proclamavano i diritti dell'uomo, e gl'immortali principii della rivoluzione francese.

Eccovi qui una legge del 10 vendemmiale anno IV, corrispondente al 2 ottobre 1796 che istituisce ed autorizza i così detti *precetti* onde prevenire l'attentato ed il disordine (sono parole della legge) prima della sua creazione, minacciando pene agli sfaccendati che vengono costretti al lavoro, ai vagabondi che sono obbligati a scegliersi una stabile dimora e coloro che mostravano una triste inclinazione a rubamenti, ai quali si vieta di portare istrumenti o grimaldelli atti a commettere furti, il fermarsi senza necessità sulle botteghe e nelle osterie, ecc.

Questa legge della repubblica cisalpina venne conservata anche nel regno italico per decreto del 13 novembre 1810, e successivamente nel regno lombardo-veneto per ordinanza del 18 febbraio 1817.

Coteste ammonizioni si chiamavano *precetti* perchè imponevano degli obblighi e dei vincoli, ed erano detti *precetti politici* perchè li dava l'autorità di polizia, mentre ora col nostro disegno di legge il *precetto* non è politico, ma giudiziario, e la polizia non c'entra che per fare la domanda e l'istanza e per fare osservare l'ordinanza del magistrato.

È bene inoltre osservare, come nella storia legislativa del regno d'Italia, nessun Ministero come nessun deputato abbia mai pensato finora a proporre l'abolizione dell'istituto dell'ammonizione.

Non è la prima volta che viene davanti alla Camera un progetto di legge per la riforma della legge di pubblica sicurezza. L'onorevole Nicotera che fu il primo ministro dell'interno, quando per la prima volta venne la Sinistra al potere presentava un disegno di legge per la riforma della pubblica sicurezza nella tornata del 22 dicembre 1877, il quale ammetteva l'istituto della ammonizione sebbene circondata da molte garanzie. Non altrimenti avvisò la Commissione nominata dall'onorevole ministro Crispi con decreto del 29 gennaio 1878, e tale fu pure il concetto svolto dall'onorevole Vastarini-Cresi allorchè presentava e svolgeva davanti alla Camera un progetto di legge d'iniziativa parlamentare per la riforma dell'istituto dell'ammonizione.

Non occorre dire, come nel progetto per la riforma della pubblica sicurezza presentato dall'onorevole Depretis nella tornata del 7 dicembre 1880, e poi nella tornata del 22 giugno 1886, l'istituto dell'ammonizione fosse stato conservato sebbene molto corretto e riformato perchè riuuscisse di freno agli uomini pericolosi, ma senza spavento pei buoni cittadini.

La questione da ultimo si è voluta sollevare fino all'altezza del giure penale, e lo ha fatto assai bene l'onorevole Rubichi, il quale ha detto che non si può dare una punizione quando non c'è un reato, e che il sospetto del reato non è il reato, e che nel dubbio il cittadino deve presumersi onesto, e non deve essere considerato come un malfattore e colpito di pena.

Ecco perchè il mio valoroso amico conchiudeva con dire che l'istituto dell'ammonizione era il diritto penale a rovescio, o la sovversione d'ogni principio di ragione penale.

Egli avrebbe ragione se qui si trattasse di fare un Codice penale. Si tratta invece di fare una legge di sicurezza pubblica; e le persone delle quali deve occuparsi la sicurezza pubblica non possono essere che le persone pericolose e legittimamente sospette. Ma si risponde: Voi volete infliggere l'ammonizione che è una pena. Dunque elevate a reato il sospetto, e poco m'importa se ciò fate con una legge di sicurezza pubblica. Io nego la maggiore di questo argomento.

L'ammonizione non è sempre una pena: essa è pure un provvedimento di ordine disciplinare. L'ammonizione come pena di polizia, prin-

cipale od accessoria, non può essere pronunziata che con una vera e propria sentenza di condanna in seguito ad un pubblico dibattimento, mentre l'ammonizione come provvedimento amministrativo non è l'oggetto di una sentenza di condanna, ma di una semplice ordinanza. La quistione non è soltanto di parola, perchè le condanne passate in cosa giudicata sono irrevocabili, mentre le ordinanze dell'ammonizione come provvedimento di sicurezza pubblica possono essere revocate da un momento all'altro, e cessano di diritto dopo due anni. La condanna dell'ammonizione giudiziaria costituisce in caso di nuovo reato una circostanza aggravante che è la recidiva, mentre l'ordinanza dell'ammonizione amministrativa, agli effetti d'un giudizio penale, non potrebbe valere che come qualunque certificato di cattiva condotta.

Ma si torna a dire: Per mezzo dell'ammonizione amministrativa voi imponete dei vincoli al cittadino. E che per ciò? e come volete frenare gli uomini pericolosi senza loro imporre dei vincoli?

Una legge di pubblica sicurezza non può essere che una legge la quale stabilisce i ripari contro i pericoli immediati e prossimi del delitto: una legge di pubblica sicurezza è una legge di disciplina pubblica. Ora volete una disciplina senza provvedimenti disciplinari? volete l'autorità senza l'*imperium*, cioè senza facoltà di ordinare e di fare rispettare i suoi ordini? Non ci sono ordinamenti disciplinari senza pene disciplinari, ma queste però sono una cosa molto diversa dalle pene vere e proprie.

Nella legge sull'ordinamento giudiziario voi trovate un capitolo sulle pene disciplinari dei giudici, e tra queste vi è l'ammonizione di primo e di secondo grado, e quest'ultima viene pronunziata dalla Corte di cassazione contro i giudici inamovibili.

Dunque si può ammettere l'ammonizione contro i giudici e contro gli ufficiali pubblici, e non la volete ammettere nell'ordine della disciplina pubblica, e contro gli oziosi e vagabondi e le persone sospette?

Forse qualcuno crollerà le spalle, e dirà: *alia res est*. Ma sono anche altra cosa, risponderò io, gli oziosi e vagabondi, e le persone sospette. Il principio però è sempre lo stesso: rimproverare ed avvertire dei suoi mancamenti un cittadino facendogli intendere quali sarebbero le ulteriori conseguenze della sua condotta. E che cos'è altro insomma cotesta ammonizione spogliata dal marchio che le imprime una dolorosa storia? In sè

stessa non è altro che un rimprovero, che un avvertimento, ed il rimprovero è per sua natura una disposizione di ordine preventivo e disciplinare.

Dunque, essendo un provvedimento di ordine disciplinare comune a tutti gli ordinamenti disciplinari, non si può dire: voi applicate il diritto penale a rovescio, perchè io non ho bisogno di avere il reato per applicare la pena disciplinare; mi basta un fatto che si accosti al reato, cioè a dire il pericolo, l'occasione prossima.

Ma, si dice, voi non avete un fatto, ma un sospetto solamente. Ma i sospetti sono anch'essi dei pericoli. (*Interruzioni*).

Ma, scusatemi: e il porto d'armi, perchè si punisce?

Si punisce forse soltanto perchè non si è pagato una tassa? Si punisce soltanto perchè si è defraudato l'erario? No; si punisce principalmente perchè l'individuo che porta un'arma vietata dalla legge o per la quale la legge richiede la licenza, ogniqualvolta non abbia domandata la licenza, dà a sospettare di voler servirsi di quell'arma a scopi delittuosi, o per lo meno problematici e dubbi.

Potrei citare un'infinità di esempi del nostro Codice penale, in cui il reato consiste in un determinato fatto che per sè stesso racchiude un sospetto gravissimo, e quindi racchiude un pericolo, come, ad esempio, nel vagabondaggio, nella fabbricazione o possesso di sostanze esplosive, senza autorizzazione. Dunque non è poi strano che ci possa essere una figura di fatto, la quale avendo il carattere del pericolo grave e prossimo dia luogo all'applicazione di una pena.

Ma, ripeto, qui noi non versiamo in tema penale e repressivo; qui noi versiamo in tema preventivo.

Io ho creduto di svolgere tutte le idee che credeva opportune, sia per giustificare le riforme che sono state introdotte nell'attuale disegno di legge, sia ancora per mostrare come, scientificamente parlando, sotto l'aspetto del diritto razionale la repressione giudiziaria anche allo scopo preventivo non abbia nulla di anormale e di assurdo.

Ma, si dice, voi impedito che i cittadini possano entrare nella buona via perchè voi mettete ad essi dei vincoli, che rendono loro impossibile di procacciarsi lavoro.

Ma di grazia, è forse l'ammonizione quella che rende difficile le condizioni dell'operaio ammonito? Prima di tutto gli ammoniti non sono tutti

operai; in secondo luogo, se l'ammonito trova difficilmente una occupazione, la cagione vera sta nelle sentenze di condanna che egli ha riportato come conseguenza della sua cattiva condotta; in quelle sentenze per le quali è andato sino all'uscio della Corte d'Assise, perchè la sezione d'accusa è davvero l'uscio della Corte d'Assise. L'ammonizione dunque non aggrava per nulla la sua condizione. La sua condizione era già di per se stessa abbastanza difficile, e coloro che avrebbero dovuto dargli lavoro, non avrebbero avuto bisogno di andare a guardare all'ammonizione, perchè potevano benissimo guardare le sentenze di condanna, o quelle della sezione d'accusa, che dichiaravano non esservi luogo a procedere per insufficienza d'indizi.

Comprendo bene che per tutti i fatti, i quali danno luogo all'ammonizione, come i furti ed i pascoli abusivi, l'oziosità ed il vagabondaggio, non si va sino all'uscio della Corte d'assise, perchè trattasi di reati leggieri, ma è anche certo che in questi casi l'ammonizione è la conseguenza della cattiva condotta dell'individuo. Questi non può incorrere nella ammonizione se non in quanto sia *diffamato*, cioè abbia perduto la pubblica opinione e la pubblica stima; e chi è tale, se è bandito dal consorzio delle persone dabbene, se tutti se ne guardano, se trova difficilmente lavoro in opifici nei quali bisogna aver fede nell'onestà dell'operaio, non si lagni dell'ammonizione, ma si lagni di sè medesimo che ne è stato la causa. È curioso, anzi strano, che l'ozioso ed il vagabondo, il quale non ha voluto mai lavorare, quando poi viene ammonito a darsi a stabile lavoro dica che il lavoro gli manchi per effetto dell'ammonizione.

Signori, non è la prima volta che nel Parlamento italiano si discute il problema dell'ammonizione.

A prescindere dal disegno di legge presentato dall'onorevole Nicotera, ci fu nel 1878 come ho già ricordato un largo svolgimento di questa questione fatta dal nostro collega Vastarini-Cresi, il quale in quella occasione propose un largo disegno di legge per riformare l'istituto dell'ammonizione. L'onorevole Vastarini, che certo nessuno può accusare di poco liberalismo, proponeva qualche cosa di meno di quello che non propone l'attuale disegno di legge. Proponeva che l'ammonizione continuasse ad essere applicata dal pretore.

V'era per altro una disposizione alla quale ha fatto accenno il mio egregio collega Rubichi, cioè che il ricorso in Cassazione contro l'ordinanza dell'ammonizione fosse sospensivo della medesima. L'onore-

vole ministro nel suo schema di legge vuole che il ricorso in Cassazione non sospenda l'esecuzione dell'ordinanza di ammonizione. La Commissione ha emendato lo schema ministeriale dicendo che il ricorso in Cassazione di regola sia sospensivo, ma ha dato facoltà al presidente del tribunale di fare eccezione a questa regola per gravi motivi, e di dichiarare eseguibile l'ordinanza d'ammonizione, non ostante il ricorso. Io credo che non ostante questo temperamento sussisteranno sempre i mali già lamentati dall'onorevole Vastarini-Cresi, e che sono stati pure oggi messi in rilievo dall'onorevole Rubichi, cioè che l'individuo provvisoriamente ammonito possa anche provvisoriamente venire condannato al carcere per contravvenzione all'ammonizione. Un giudizio penale al quale dà luogo la contravvenzione all'ammonizione non si può fondare sul provvisorio, nè si può provvisoriamente privare un cittadino dell'esercizio dei suoi diritti politici.

Io credo adunque esorbitante questa facoltà data al presidente, e vorrei che il ricorso fosse sempre sospensivo, com'è per sua natura per le leggi comuni, e nelle cose che toccano la libertà e l'onore dei cittadini.

Quando noi saremo a discutere singolarmente gli articoli relativi a questo istituto, io pregherò il ministro perchè voglia accettare un emendamento ch'io proporrò nel senso che il ricorso in Cassazione sospenda sempre l'esecuzione dell'ammonizione.

Io spero che questo emendamento troverà favorevole accoglienza tanto più in quanto col sistema della Commissione i ricorsi per annullamento delle ordinanze d'ammonizione non sarebbero sottoposti al giudizio della Corte di cassazione, ma alla Corte d'appello, la quale potrebbe con maggiore sollecitudine accogliere o respingere il ricorso. E poichè io credo che i ricorsi saranno fatti sempre come rimedio unico, non sarebbe male che la Corte d'appello chiamata a decidere in ultima istanza delle violazioni di legge fosse pure chiamata a decidere dell'appello nel merito. Se si deve andare in Corte d'appello, tanto vale andarci per una cosa come per l'altra insieme. Il tempo che si perderebbe sarebbe lo stesso, e le garanzie della libertà e della giustizia verrebbero accresciute. Nel progetto presentato dall'onorevole Depretis nel 1886 era ammesso l'appello contro le ordinanze d'ammonizione oltre al diritto di ricorso in Cassazione, ed il ministro Depretis non era uomo da sacrificare agevolmente la sicurezza pubblica al sentimento della libertà.

Io mi auguro che la Camera sia già persuasa

della convenienza e dalla giustizia di accettare l'Istituto della ammonizione preventiva con le riforme che ci sono state proposte. Queste riforme rispondono ai voti ed alle promesse tante volte espressi in questa Camera soltanto da parte di deputati, e da parte di ministri, e risponde pure al voto di un Congresso internazionale tenuto a Torino nel 1880, nel quale veniva votata la seguente deliberazione intorno agli istituti di indole preventiva come l'ammonizione, la sorveglianza speciale, il domicilio coatto :

“ Il Congresso riconosce indispensabile ed urgente ai fini della sicurezza sociale e della libertà individuale, riformare il sistema della legge di pubblica sicurezza, opina che per le circostanze odierne si abbiano a mantenere gli Istituti della ammonizione e della sorveglianza della polizia con le condizioni ed avvertenze seguenti a maggiore garanzia della libertà individuale: 1° che il giudizio avanti il pretore segua secondo le forme ordinarie con sentenza motivata ed appellabile; 2° che l'ammonizione sia revocabile e non possa essere applicata se non per un tempo determinato dalla legge; 3° che gli oziosi ed i vagabondi vengano ammoniti all'unico scopo di legittimare pei contravventori la sanzione. ”

Questi erano i voti che faceva il Congresso riunito a Torino nel 1880, per ciò che riguarda l'ammonizione. Questi voti però sono rimasti per lungo tempo sterili, come sterili furono le promesse fatte più volte in questa Camera.

Ora, o signori, un Ministero dell'interno non solo raccoglie questi voti e li traduce in disegno di legge, ma si mostra premuroso e sollecito di vedere approvata la legge.

Votiamo, o signori, con tranquilla coscienza queste riforme che per ora comportano le condizioni della nostra sicurezza pubblica. Pretendere le riforme nel senso di disarmare la pubblica sicurezza è come pretendere l'abolizione del ministero sociale di polizia o di buon governo. Si possono però senza dubbio accrescere le garanzie della libertà, e si possono studiare altri strumenti di prevenzione dei quali armare la sicurezza pubblica se l'ammonizione anche rimodernata non va più a genio.

Certo tutte le riforme durevoli non sono state fatte in un giorno, nè le riforme che votiamo precludono l'adito a riforme ulteriori; e che potrebbero anche andare fino alla abolizione della ammonizione.

Ciò che importa però è che si accettino i vantaggi che ora ci si presentano, e che in cerca

d'un meglio, incerto assai e discutibile, non si rifiuti il bene certo e sicuro. La Camera non può che far plauso a quelle riforme, le quali conciliano gl'interessi della libertà con quelli della autorità, i quali interessi, in sostanza non sono che un interesse solo, perchè dove è la libertà e dov'è l'autorità ivi è sempre l'invulnerabilità del diritto. (*Bravo! Benissimo!*)

Presidente. Onorevole presidente del Consiglio, ha facoltà di parlare.

Crispi, ministro dell'interno. (*Segni d'attenzione.*) L'Istituto della ammonizione non è punto politico, è un provvedimento di polizia ordinaria, e non mira se non a prevenire i reati comuni.

Io non sono entusiasta di questo istituto; e lo dissi nella mia relazione; anzi, avevo trattato il tema innanzi ai miei elettori, promettendo di adoperarmi a riformare la legge attuale, affinché fossero tolti dalla medesima, non solo gli arbitri, ma il pericolo degli arbitri.

L'istituto dell'ammonizione non può essere abolito per ora nel nostro paese; ma dev'essere migliorato. Vi fu testè accennato dall'onorevole Nocito come esso sia surto e come altri paesi e altri Governi l'abbiano praticato. Esso ha sua base nella legislazione penale che vigeva prima del 1860, e attinge le sue origini anche alla legislazione francese. In Francia gli oziosi e i vagabondi, la cui definizione è più estensiva di quella adottata dalla nostra legge di pubblica sicurezza, sono puniti col carcere, e, dopo espiata la pena, sono a disposizione della polizia.

Coi Codici sardo e napoletano (e tutti sanno che il Codice napoletano fu uno dei migliori che siansi pubblicati nel nostro paese) all'ozioso e vagabondo era dato l'obbligo, dopo espiata la pena, di prestare una malleveria, e qualora questa fosse mancata, la polizia avrebbe potuto mandarlo a domicilio coatto, che, per la legge nostra attuale, è l'ultimo termine della pena, dopo l'ammonizione.

L'ammonizione non è di data recente: fu per la prima volta introdotta in Piemonte, quando venne pubblicata la legge dell'8 luglio 1854. Dal Piemonte fu poi portata nelle altre provincie d'Italia.

Essa allora era fortemente disciplinata; il legislatore del 1859 ne migliorò le condizioni, e quello del 1865 la rese più mite.

Per circostanze eccezionali, nel 1871 (e molti dei miei colleghi se lo ricordano) vi fu un aggravamento e un'exasperazione nel regime dell'ammonizione non solo, ma nei casi pei quali l'ammonizione poteva essere pronunziata.

Però essa rimane sempre un avvertimento al

denunziato affinché non commetta alcun reato; o non si viene al domicilio coatto se non quando l'avvertimento riesca inutile.

Quindi è che giustamente io vi diceva che il sistema nostro è più mite del francese e di quello adottato dai nostri Codici, di Napoli del 1819, e del sardo del 1839.

Ma oggi innanzi a voi è inutile discutere dello istituto dell'ammonizione. Oggi voi siete chiamati a scegliere fra le modificazioni che il Governo e la Commissione vi hanno proposto e la legge esistente. Non ci è via di mezzo. (*Commenti*).

Se casualmente avvenisse che la Camera si pronunziasse per l'abolizione dell'istituto dell'ammonizione il Governo sarebbe costretto a chiedere da Sua Maestà un reale decreto per ritirare la legge. (*Mormorio e commenti*).

Dunque, patti chiari ed amicizia lunga. (*Parità*). Il dilemma che io propongo alla Camera è questo: o la legge vigente, o la legge nuova. Un voto per l'abolizione dell'istituto dell'ammonizione farebbe cadere tutti i miglioramenti che noi abbiamo proposti a questo istituto. (*Commenti prolungati*).

Or la legge nuova, o signori, apporta queste radicali modificazioni:

Denunzia. La denunzia che, secondo la legge attuale, può essere fatta da una guardia campestre, da un carabiniere, da qualunque ufficiale di pubblica sicurezza, anche da un cittadino qualunque, ora compete unicamente ai capi della polizia, del circondario e della provincia; essi soli possono promuovere l'ammonizione.

Giudizio. Attualmente il giudizio sulla denunzia dell'ammonizione non può esser fatto che dal pretore. Il pretore però, per quanto noi non possiamo che lodarci di questa magistratura, le cui sofferenze e le cui virtù non saranno mai abbastanza lodate da parte del Governo (*Bene!*), è un giudice amovibile: la legge attuale, per togliere tutti i pretesti, per impedire tutti gli eventi possibili, ha stabilito che giudice sarà il presidente del tribunale civile e correzionale: avremo dunque un giudice inamovibile.

Merito. È tolta interamente la materia dei sospetti; sono definiti i casi nei quali l'ammonizione può e deve essere ingiunta. E non solo; ma noi siamo più larghi della stessa legge francese sui recidivi del 1885, volendo, non solo che vi sia negli imputati l'abitudine all'ozio, al vagabondaggio, ed ai vari reati nella legge indicati; ma che vi siano pure parecchie sentenze di condanna, e parecchie sentenze di sezione d'accusa, le quali diano luogo al legittimo sospetto che

l'individuo possa commettere il reato che vuoi prevenire.

Fino ad oggi si è dubitato se, contro l'ordinanza di ammonizione, si possa ricorrere in Cassazione, anzi parecchie Corti supreme non hanno ammesso il diritto al ricorso. Ora la legge nuova stabilisce che contro l'ordinanza di ammonizione si possa ricorrere, ed aggiunge (l'onorevole Nocito non se ne era accorto) che il ricorso sospende gli effetti dell'ammonizione, a meno che il presidente del Tribunale abbia per gravi motivi dichiarato la sua ordinanza eseguibile non ostante il ricorso.

Quanto ai termini dell'ammonizione, fu fino ad oggi contrastato se, compiuto il biennio, la pena avrebbe dovuto cessare *ipso jure*; ed alcune Corti di cassazione sono state di avviso che l'ammonizione dovesse cessare solamente dopo la domanda del condannato, e dopo una sentenza che accogliesse la domanda medesima. Anche a questo inconveniente si è riparato.

Eccovi, signori, enunciati i benefici della legge nuova; ora sta a voi lo scegliere. Quanto a me, debbo dichiararvi che non posso concedere altri mutamenti alle proposte che vi abbiamo presentate.

È poi vero che sia un'istituzione soltanto italiana quella che noi discutiamo?

In Austria, in Germania, in Svezia esistono leggi simili, anzi più rigorose, perchè il domicilio coatto, il quale per la nostra legge è preceduto dall'ammonizione, in quei paesi è pronunziato senza i criteri e senza le garanzie che in Italia furono stabilite.

In Francia, con la legge del 27 maggio 1885, che porta il titolo di legge sui recidivi, il recidivo è relegato perpetuamente fuori di Europa; ed i reati per i quali può essere sottoposto a questa pena sono il furto, la truffa, l'abuso di fiducia, l'oltraggio pubblico al pudore, l'eccitazione abituale dei minorenni al libertinaggio, il vagabondaggio e la mendicizia. E qui vi ricordo quel che vi dissi poc'anzi, che cioè, il Codice penale francese, nella definizione del vagabondaggio, è assai più estensivo del nostro.

La legge inglese del 21 agosto 1871 per la prevenzione dei reati, stabilisce una classe di persone pregiudicate, le quali, essendo sospettate di poter commettere una certa serie di reati possono esser punite più severamente di quello che non saranno da noi gli ammoniti con la legge in esame.

È una legge perpetua questa? L'Italia sarà condannata, senza speranza, a subirla per sempre? A questa domanda che mi fu rivolta, ri-

spondo che di perpetuo nel mondo non c'è nulla, nè gli uomini, nè le leggi.

Vi aggiungerò, signori, che la fine di questa legge dipende da voi.

Quando voi avrete votata la legge per la riforma penitenziaria, molti mali saranno curati; e sopra tutti quelli della recidiva.

Le nostre prigionie, quali oggi sono, non danno sufficiente beneficio, perchè dalle medesime escano corretti coloro che vi sono rinchiusi.

Il sistema che con la nuova legge penitenziaria vi proporremo, ci condurrà a questo miglioramento che tutti gli uomini di cuore desiderano, e potremo un giorno arrivare a questo: che i nostri istituti penali saranno di correzione e di moralizzazione.

A questa riforma dovrà seguire quella sul patronato per i liberati dal carcere. È una istituzione che già abbiamo, ma non è generalizzata in tutte le provincie.

Ora avviene spesso che un individuo il quale fu condannato, non trova facile lavoro per le condizioni e per i pregiudizi in cui si trova la società: e l'istituzione del patronato potrà appunto facilitare a tanti disgraziati il modo di tornare su quella via che è la mèta di tutti i buoni cittadini.

Un ultimo mezzo per avvicinarsi all'abolizione dell'ammonizione lo avrete nel riordinamento delle Opere pie, il quale sarà anche esso tema ai vostri studi nella prossima Sessione legislativa.

Oggi però non vi è via di mezzo. L'istituto dell'ammonizione bisogna che resti, perchè è necessario alla pace pubblica; e nessun Governo potrebbe avere il coraggio, nelle condizioni attuali della società, di chiederne l'abolizione.

Inoltre notate, signori, che, se mai voi poteste abolirlo, sareste costretti a gittare liberi in seno dalla società i 40,000 individui che ora sono sotto il peso della ammonizione. Imperocchè voi intendete che non sarebbe possibile, o signori, abolire l'ammonizione, senza dare a un simile provvedimento effetto retroattivo.

Ora io domando ad ogni anima onesta, se renderemmo un servizio al paese gittando tanti elementi di disordine in mezzo alla società. Posta la questione così, non vale il discutere; ed io non ho bisogno di volgermi nè a destra nè a sinistra, perchè tutti mi darete ragione. Sono sicuro, che tutti si uniranno a me coloro che amano il paese, che vogliono conservata la pace pubblica, che vogliono rispettata la proprietà e la famiglia.

D'altronde, io posso affermarvi che da parecchi anni, e soprattutto da che ho l'onore di essere al

Governo, l'applicazione di questo istituto è molto diminuita.

In media, si pronunziano ora non più di 3000 ammonizioni ogni anno; mentre in passato, intendendo prima del 1876, avevamo una popolazione di più che 100,000 ammoniti, e le ammonizioni annuali colpivano da otto a diecimila persone.

Aggiungo che la legge, onestamente e con giustizia applicata, non produrrà i danni che si sono deplorati durante questa discussione, ricordando esempi antichi.

Dirò a questo proposito che ascoltai l'onorevole Costa con simpatia; e mi fecero tanta impressione le sue osservazioni, che mi sentii obbligato di verificare come siano andate le cose.

Nel 1874 l'onorevole Costa fu denunziato per l'ammonizione; per dovere di verità è da soggiungere però che quella denunzia rimase senza effetto, e che nel Ministero non ho trovato nessun atto dei miei predecessori avente per iscopo di ordinare quel provvedimento.

La denunzia fu fatta dal questore di Roma, ed io non ne discuto i motivi.

Dirò soltanto che fu ripresa nel 1876, che il pretore di Imola l'accorse, che l'onorevole Costa, il quale era stato ammonito ai termini dell'articolo 70 della legge di pubblica sicurezza, contravenne all'ammonizione, sicchè fu condannato al carcere per qualche tempo; che, appellatosi, fu assoluto dal tribunale di Bologna; che, portata la causa in Cassazione, la sentenza di Bologna fu annullata, e l'imputato fu deferito al giudizio del magistrato di Perugia;...

Ferri Enrico (*Ridendo*). Ma era un gran delinquente!

Crispi, ministro dell'interno. ... il quale confermò la sentenza d'Imola. (*Commenti*).

Io non ho le paure che allora potevansi avere. Credo che l'internazionalismo sia un'opinione come un'altra; ed anzi credo che valga meglio discutere quelle teorie, anzichè soffocarle.

Assicuro però l'onorevole Costa che, se hanno potuto ingannarsi coloro i quali credevano che l'essere internazionalista significasse essere ozioso e vagabondo, non vi fu la pressione di alcun ministro, e che tutto procedette rigorosamente a termini di legge.

Comunque sia, con la nuova legge, di questi casi non se ne ripeteranno. La nuova legge, per gli oziosi e vagabondi, vuole l'abitudine, come per tutti i colpevoli di reati indicati nella legge medesima; nè il presidente del tribunale civile e correzionale, quando abbia una denunzia, può

mai uscire dai limiti che gli saranno precisamente determinati.

Dopo ciò, mi pare di aver detto quanto era necessario per difendere gli articoli di legge che sono sottoposti al vostro esame.

Devo però, prima di chiudere, una parola all'onorevole Bovio. (*Segni di attenzione*).

L'onorevole mio amico personale Bovio mi chiedeva quali siano le mie idee intorno ai partiti parlamentari, ed aggiungeva che voleva sapere chi siano coloro i quali appoggiano la mia politica.

Io mi spiegai abbastanza chiaramente il 10 luglio di quest'anno, quando risposi ad altri oratori che mi avevano fatto uguale richiesta.

Le mie idee sono note e precise, tanto nella politica interna, quanto nella politica estera.

Fino ad oggi ho ragione di credere che la maggioranza del Parlamento mi sia assicurata; debbo credere che coloro i quali hanno votato per me, convengano nelle mie idee.

Sarei lieto e contento che alla Camera si potesse un giorno discutere di questo tema gravissimo della politica interna ed estera: ma discutere seriamente e completamente, affinché io potessi con certezza sapere se le opinioni della Camera durante le vacanze parlamentari si siano mutate.

Certamente, per quanta simpatia mi possano ispirare i deputati di questo lato della Camera (*Accennando alla sinistra*), per quanto rispetto e stima abbia degli altri deputati che siedono sopra gli altri banchi, io non posso seguire coloro i quali non hanno le mie opinioni.

E se talora avviene che in alcune questioni, o da questa parte (*Sinistra*) o da quell'altra (*Destra*) vi siano amici od avversari, io non posso attaccarmi al carro di questi o di quelli, e per compiacenza mutare la politica che fino ad oggi ho seguita.

Di molte questioni da voi (*Volgendosi a sinistra*) accennate, posso discutere con voi, ma non posso sempre seguirvi, perchè mancherei al mio dovere!

In quanto alla politica interna il rispetto della libertà dei cittadini, l'osservanza delle leggi, furono e sono la sola mira in tutti gli atti miei.

In quanto alla politica estera (*Segni di grande attenzione*) io non ho che un solo culto, ed è quello dell'Italia! (*Bene! Bravo! — Approvazioni*).

Non provocherà nessuno; sarò prudente tanto quanto la dignità nazionale me lo permetterà. (*Benissimo!*) ma non tollererò (*Con forza*) nulla che menomamente possa essere d'ingiuria al mio

paese, o possa mettere questo paese al disotto degli altri. (*Vive approvazioni — Commenti prolungati*).

Presidente. Onorevole relatore, intende Ella di esprimere l'avviso della Commissione?

Curcio, relatore. Sì, signor presidente.

Presidente. Le do facoltà di parlare; la prego di essere breve, perchè la discussione è ormai matura.

Curcio, relatore. Anche volendolo, non potrei essere lungo, perchè l'argomento si può dire esaurito col discorso dell'onorevole ministro.

Presidente. Parli dunque, onorevole relatore.

Curcio, relatore. Comprenderà la Camera che io non posso dire che poche parole dopo i discorsi eloquenti e profondi degli oratori che mi hanno preceduto. È fuori di dubbio che se il campo per me era quasi mietuto fino da ieri, esso è rimasto mietuto interamente ora, dopo il discorso così eloquente ed efficace dell'onorevole presidente del Consiglio.

Sarò quindi brevissimo per necessità, e sottoporò alla Camera solamente poche osservazioni. Innanzi tutto, però, debbo discolparmi da una specie d'accusa che mi venne fatta ieri dall'onorevole Fazio e dall'onorevole mio amico Ferri Enrico.

L'onorevole Fazio ha detto che aveva io dichiarato, nella relazione, che questo istituto si era dovuto mettere nella nostra legislazione per porre un argine al gran numero dei reati; e che quindi, dal momento che io aveva riconosciuto essere ora i reati diminuiti, per essere logico, avrei dovuto sostenere la tesi dell'abolizione dell'ammonizione.

È verissimo, o signori, che i reati sono diminuiti, e specialmente sono diminuiti di molto quelli gravi di competenza delle Corti di Assise. Questi che io affermo sono fatti reali, che risultano dalle statistiche, e le opinioni personali non c'entrano punto. È verissimo pure che il numero dei detenuti giornalieri è diminuito; ed anche ciò accenna a diminuzione della criminalità. Ma possiamo noi tenerci per ciò tranquilli e disarmare lo Stato dei mezzi che gli sono necessari per difendere la società? Dal fatto della diminuzione dei reati non ne viene, secondo me, la conseguenza che bisogna abolire l'ammonizione; ne viene soltanto la conseguenza che questo istituto bisogna limitarlo nella sua applicazione e ridurlo umano, giusto e disciplinato con criteri giuridici; e ciò appunto si ottiene approvando il disegno di legge che ora si discute.

L'altra accusa che mi si è fatta è consistita nel richiamare un mio antico lavoro intorno all'ammoni-

zione per trovarmi in contraddizione con me medesimo. Io non disconfesso le mie opinioni manifestate in altro tempo, penso ora come allora; solamente ricordo che quel lavoro fu scritto da me quando cominciava appena a funzionare con un'energia ed un rigore terribile la legge del 6 luglio 1871; quando l'ammonizione si prodigava a larghe mani; quando in qualche anno gli ammoniti arrivarono a non meno di 130 mila; e quando la giurisprudenza non aveva assodato nulla di mite e di umano intorno a questa istituzione. Allora io studiai profondamente la questione, ed esposi certe osservazioni che erano quasi un grido di dolore contro tanta inumanità ed ingiustizia. Io distinguevo allora gli ammoniti birbanti dagli ammoniti sventurati, perchè in quegli anni si erano ammoniti insieme coi malfattori, anche individui inabili al lavoro, ciechi, sordi, muti, storpi e via dicendo.

Quindi io dicevo: « quelli della prima categoria sono i veri colpevoli, e per essi io non domando misericordia, domando rigore, ma rigore ragionevole, quale non è quello che attualmente si usa a loro riguardo e che li rende come animali anfibî ch'entrano ed escono dal pantano delle prigioni. Ma perchè perseguitare col rigore tanti disgraziati che non possono o non sanno o non trovano da lavorare? Per essi è carità e soccorso e consiglio che bisogna usare; la misericordia vale a qualche cosa, il rigore vale a nulla. »

Come si vede adunque io, pei veri cattivi soggetti pericolosi, non domandavo misericordia, ma rigore; rigore ragionevole, quale non era sempre quello che si usava allora e si usa attualmente a loro riguardo.

Per le persone poi della seconda categoria, per gli sventurati, io domandavo misericordia, ed al mio doppio desiderio il Ministero ha provveduto con le disposizioni della legge che limita l'ammonizione soltanto ai birbanti; e quindi il mio scritto può restare qual'è, senza che io debba, per esso, essere accusato di contraddizione.

L'onorevole Ferri nel suo discorso ha pronunziato ieri una frase non molto lusinghiera per la maggioranza della Commissione, Egli ha detto, che la minoranza aveva sostenuto sempre ella sola le idee liberali. Ora io dirò al mio amico, l'onorevole Ferrari che, in materia di liberalismo, la maggioranza della Commissione se non può dare dei punti alla minoranza, certamente va di pari passo con lei. E d'altronde, quando una legge viene presentata da un Ministero ispirato ai sentimenti i più liberali che si possano immaginare, un Parlamento non può non accettarla. Ma mi af-

fretto a dire che i sentimenti liberali, per essere accettabili, debbono essere conciliabili con gli interessi del paese (perchè la vera libertà sta appunto nel saper conservare la vita e gl'interessi di esso facendolo progredire con tranquillità e con ordine).

E il Parlamento, infatti, ha mostrato di seguire il Ministero anche quando votò l'articolo per cui si richiede l'avviso al Governo per poter fare una riunione; e malgrado che anche allora quella minoranza si fosse staccata da noi, noi della maggioranza siamo stati per nostro conforto onorati dell'appoggio della Camera.

Ciò premesso dirò poche parole in rapporto alla legge che si discute.

Egli è certo, o signori, che la società civile ha il diritto di difendersi da chi vuole attaccare la vita de'suoi componenti, le loro sostanze, le loro famiglie, tutti gli altri beni e la vita dello Stato che lotta di continuo pel trionfo del diritto, contro chi vorrebbe manometterlo.

A tale scopo servono principalmente il Codice penale che mira a reprimere i reati e insieme a prevenirli pel timore che incute ne' malvagi la minaccia della pena, serve la legge di pubblica sicurezza che discutiamo e tutte le altre ad essa affini, le quali alla lor volta prevengono i reati e puniscono certi atti che per misura di precauzione la legge vieta o disciplina, secondo le esigenze sociali. Serve allo stesso scopo il Codice di procedura penale, il quale tende a fare scoprire i reati, qualora si fossero verificati, e determina i mezzi e le norme secondo le quali debbono gli autori di essi venire scoperti, giudicati e puniti.

Questo ultimo Codice è riboccante di precetti e di prescrizioni per evitare l'errore o l'arbitrio dei magistrati; e fu detto che non saranno mai soverchie le garanzie che servono a tutelare gli innocenti dagli errori o dalla malignità.

Ma tra gli innocenti va posta la società intera composta da tutti gli uomini onesti, dalle pacifiche donne, dai laboriosi operai, dai pacifici contadini, dai proprietari, dai professionisti, dagli innocenti bambini e da tutta la massa della famiglia italiana; la quale ha bisogno di essere tutelata con tutti i mezzi corrispondenti alle forze ed agli accorgimenti dei cattivi soggetti dalle loro brutali aggressioni.

Ora se i mezzi di cui ho parlato, Codice e procedura penale, e legge di prevenzione ordinaria bastano per la generalità dei cattivi, non bisogna dimenticare che vi sono alcuni elementi assai torbidi, che non hanno potuto mai acclima-

tarsi all'ambiente sociale, i quali se una scuola feroce vorrebbe eliminare dalla società sopprimendoli, noi vogliamo richiamarli nel seno di essa emendandoli.

Vi sono, o signori delle anime proterve, temerarie, spregiatori di ogni legge di Dio, della natura e della società che sfidano, conturbano e pongono in pericolo.

Vi sono allato a costoro certi rettili velenosi, faziosi, insidiosi, maligni, codardi e deboli, ma che diventano forti e temibili perchè si uniscono in società e in fazione; imperocchè se tra i buoni vi è l'amicizia, vi è *inter malos factio* al dir di Sallustio.

I malvagi giganti e i malvagi rettili non solo hanno l'animo perverso, non solo hanno capacità intellettuale di commettere e principalmente di nascondere i reati, ma hanno la forza di perpetrarli; ed a proposito malvagi di tale fatta il Divino Poeta diceva:

Che quando l'argomento della mente
S'unisce al mal volere e l'alla possa
Nessun riparo vi può far la gente.

È certo, o signori, che i ripari ordinari disciplinati con norme giudiziarie poco o nulla valgono per costoro; ve l'ha dimostrato lo stesso onorevole Ferri quando vi ha mostrato quanti processi restano infruttuosi, perchè quella cifra rivela che le vie ordinarie della giustizia sono molte volte dai facinorosi ostacolate e impedito.

Ma vogliamo, o signori, che lo Stato di fronte a siffatto spettacolo se ne stia inerte e rassegnato; come se temesse di non potere arrecare alcun riparo a tanta iattura? Io non lo credo, ed esso non deve farlo; perchè ha a sua disposizione la forza di trenta milioni di cittadini contro i perversi, perchè esso è tutore della giustizia sociale, è armato di mezzi infiniti e non può dichiararsi impotente di fronte ad una audace, torbida e pericolosa genia di malfattori.

Esso invece deve fare di tutto perchè le persone oziose, vagabonde o diffamate per delitti siano messe in condizione tale che l'autorità di pubblica sicurezza possa sorvegliarle, invigilarle e arrestarle a tempo nella china pericolosa della delinquenza: e perciò l'autorità di polizia richiede di essere informata del luogo in cui essi dimorano; e di più richiede, se sono oziosi, che lavorino e se sono diffamati per delitti pone dei vincoli alla loro perniciosa libertà d'azione; perciò li fa ammonire, e se essi trasgrediscono possono essere puniti.

Ora domando io, o signori, che cos'è l'ammoni-

zione? Quali effetti essa produce? Per alcuni degli oratori che hanno parlato sull'argomento l'ammonizione è qualcosa d'orrendo, è un istituto demoralizzatore, illegale, inumano, indegno di un popolo civile; un mostro con cento teste, e qualche cosa di peggio.

Io non credo che sia esatto il giudizio de' nostri onorevoli colleghi che hanno parlato in siffatto senso. Mi limiterò a fare poche considerazioni. Dopo che il presidente del tribunale ha chiamato innanzi a sè l'individuo che gli è stato denunziato dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza; quando lo stesso individuo non può giustificare la sua posizione normale, nè il suo stato d'agiatazza, nè il suo lavoro, nè la sua incapacità a farne; nè può provare che la diffamazione che l'accompagna non è fondata, nè che le sentenze che lo hanno precedentemente condannato non sono vere, lo stesso individuo sarà ammonito; ossia il presidente paternamente lo riprende, lo consiglia, lo esorta a mettersi nella buona e retta via: e per questo parmi che l'ammonizione non sia tanto orrenda come la si vuol far credere. Ma dopo, dopo l'ammonizione, si dice, allora incomincian le dolenti note. Ora io voglio esporre alla Camera che cosa avviene di un individuo dopo che sarà ammonito.

A sentire alcuni de' nostri onorevoli colleghi, parrebbe che egli sia condannato alle belve feroci del Colosseo o alle gemonie. Niente affatto di tutto ciò, signori miei, questi apprezzamenti non sono che esagerazioni.

L'ammonizione, come è ridotta oggi, diceva bene il collega Filii-Astolfone, non è che un'ammonizione all'acqua di rose.

In forza di essa l'autorità di pubblica sicurezza acquistano il diritto di esigere dall'ammonito che abbia uno stabile domicilio, che lo denunzi ad esse, e che quando vuol cambiarlo si degni di far noto all'autorità stessa il nuovo domicilio.

Padronissimo di cambiar sempre che vuole e come meglio vuole, senza permesso e senza beneplacito di alcuno, purchè dia avviso del cambiamento.

La sua casa però, o signori, è chiusa a tutti come quella di qualunque onesto cittadino e costituisce un domicilio sacro ed inviolabile.

Voce. Ma si apre!

Curcio, relatore. Si apre per altre circostanze o per ordine del magistrato, o perchè l'ammonito ha contravvenuto ai suoi obblighi, ed è stato condannato e sottoposto alla sorveglianza speciale;

la quale porta la facoltà alle autorità di potere entrare nella casa del pregiudicato.

Ma lasciamo stare ciò. Resta dimostrato che quello della notifica del domicilio è il primo gravame che incombe nell'ammonito. Giova a questo proposito ricordare che nel progetto che discutiamo non vi è una disposizione eguale a quella dell'articolo 108 della legge vigente; nel quale sta detto che in ogni caso di grave sospetto l'autorità di pubblica sicurezza può procedere a perquisizioni domiciliari presso gli ammoniti.

Se non che per gli oziosi ed i vagabondi, poveri e abili al lavoro, c'è il secondo gravame, quello cioè di darsi a stabile lavoro. Ma, domando io, non è dovere di tutti il lavorare? Non è egli chiaro che quando un individuo sfornito di mezzi di sussistenza, se non lavora, non può a meno di vivere alle spalle degli altri con mezzi più o meno disonesti?

San Paolo che pure era un santo ed un apostolo scrisse nelle sue lettere che se alcuno non vuole lavorare non deve mangiare.

Procedo oltre avvertendo che quando poi si tratta di individui diffamati per certi altri reati ben determinati, sia contro le persone, sia contro le proprietà, sia contro la libertà individuale, sia contro le autorità per attacchi rivolti contro di esse; allora si fa obbligo all'ammonito di non dare più luogo a fondati sospetti e di condursi da onesto galantuomo, da buon cittadino. E questa ingiunzione non è, signori, gravissima come si vuole far credere, perchè non si esige da quelle persone altro che l'adempimento del loro dovere.

Finalmente il presidente del tribunale impone all'ammonito, a qualunque categoria appartenga, di non associarsi a persone pregiudicate; di non uscir di casa dopo un'ora di notte e prima dell'alba, senza giustificato motivo; di non portare armi e di non frequentare osterie, bettole, o case di prostituzione.

Ora, anche questo non mi sembra davvero un gran peso; poichè, in fondo, ciò che deve fare ogni onesto cittadino, ogni buon padre di famiglia è appunto quello che si prescrive all'ammonito.

Coloro, adunque, che si sono tanto allarmati dell'ammonizione, considerano la cosa coi vecchi criterii e tengono presenti le dure prescrizioni e gli abusi che appunto si vogliono far cessare con questo disegno di legge.

Ma io li prego di considerare che il Codice penale, insieme al quale si attuerà la nuova legge di pubblica sicurezza, non sarà quello che vige ora, cioè il Codice penale del 1859, il quale con-

tiene molte disposizioni a riguardo degli ammoniti. Mentre, o signori, nel Codice penale nuovo, non si parla punto degli ammoniti, e per essi non c'è alcuna restrizione. Si parla solamente di persone soggette alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, ed in questa categoria si comprendono gli ammoniti solamente quando siano stati condannati per contravvenzione all'ammonizione.

Nella legge poi, che discutiamo, non vi sono che tre sole restrizioni a carico degli ammoniti, e ricordate che il nostro presidente ha fatto restare sospesa la decisione di quelle disposizioni fino all'esito di questa discussione intorno all'ammonizione.

La prima delle tre restrizioni consiste in questo, che agli ammoniti non si accorda la licenza di portare armi; l'altra che agli ammoniti non si può dare licenza di aprire alberghi o locande, trattorie o altri esercizi pubblici; e questo divieto si pone nell'interesse di tutti, perchè quando si arriva ad un albergo giova sapere in che mani si va a capitare e di potere stare sicuri e dormire in pace; e lo stesso desiderio si prova quando si va a desinare nelle trattorie. Per gli stessi ammoniti infine, è in facoltà della autorità di polizia di concedere o negare il permesso di affittare camere mobiliate.

Resta ancora, per verità, qualche altra restrizione nel Codice di procedura penale; e nella legge 30 giugno 1876 sui mandati di comparizione e di cattura; ma la Camera sa meglio di me, che tanto il Codice di procedura quanto quella legge devono essere riveduti e rifermati, altrimenti non potrà funzionare il Codice penale nuovo.

A tale lavoro si accinge l'onorevole ministro Zanardelli: e tutti sappiamo di poter fare a fiducia coll'onorevole guardasigilli, di cui son noti i sentimenti di libertà e di giustizia.

Non vorrei aggiungere altro perchè vedo che la Camera desidera di venire ai voti, e che tutti i colleghi si sono già formata la propria convinzione: ma non posso fare a meno di dire qualche altra parola, e prego i miei colleghi ad essermi indulgenti; farò, dirò così, un riassunto di discorso anzichè un discorso vero e proprio.

Signori miei, quando una istituzione funziona nelle antiche provincie da 34 anni e nel resto del regno dalla formazione di esso, è certo che ha dovuto entrare a far parte necessaria di quei congegni, mercè i quali gli Stati si governano; e che non si può abolirla con cuor leggiero e senza grave ponderazione: giova sperare che venga presto il giorno in cui ciò si possa fare,

ma per ora, disgraziatamente, non pare ancora arrivato.

Questa istituzione ch'era apparsa in Piemonte in forza di disposizioni speciali e d'indole quasi transitoria, nel 1854, quando colà tutto era vivificato dal soffio della libertà e dalle aspirazioni patriottiche che produssero l'indipendenza, l'unità e la libertà d'Italia; quindi tale istituzione si fece entrare a far parte della legge di pubblica sicurezza del 1859 dal ministro Rattazzi. Ora pare a me che se dopo cinque anni venne presa in tanta considerazione da quell'uomo eminente e di larghe vedute, egli è certo che cattiva prova non aveva dovuto fare, e non era stata trovata inconciliabile con le franchigie costituzionali.

Posteriormente, dopo la formazione del nostro regno, si rifece la legge di pubblica sicurezza nel 1865 e in essa si conservò l'istituto dell'ammonizione, il quale poi con la legge 6 luglio 1871 prese delle proporzioni vastissime e diventò esorbitante e insopportabile. Ora perchè l'ultima legge ha resa molto difettosa l'ammonizione, perciò col presente progetto si cerca di richiamarla nei limiti della regolarità e della giustizia; sebbene la giurisprudenza sapiente dei magistrati, l'umano contegno dei funzionari di sicurezza pubblica e il buon senso e l'equanimità di tutti l'avessero resa meno cattiva di quello che sarebbe per legge.

E la Commissione e il ministro non si sono prefissi altro scopo che quello di ottenere siffatto miglioramento, e pregano la Camera a volerli aiutare coi suoi lumi e con la sua dottrina.

Mirando a conseguire siffatto miglioramento nel 1864 il ministro Peruzzi, uomo di larghe vedute, aveva proposto un disegno di legge sulla pubblica sicurezza.

E appena arrivata la Sinistra al potere il ministro Nicotera, con lo stesso intento, presentò anche egli un progetto di tal genere.

E subito che i partiti politici di questa Camera cominciarono a prendere un aspetto diverso dall'antico, il compianto ministro Depretis presentò ben due volte un eguale disegno di legge, conservando bene i precedenti proponenti l'istituto dell'ammonizione.

Non posso passare sotto silenzio che uno dei nostri colleghi, valoroso avvocato, liberale convinto, di propositi immutabile, fin dal 22 giugno 1878 presentò di sua iniziativa un disegno di legge relativo all'ammonizione, solo per migliorarla e disciplinarla, non mica per abolirla.

Questa unanimità di parer deve avere un gran peso nell'animo di tutti.

Ma vi ha di più. Questo istituto dell'ammoni-

zione da vari anni ha formato l'argomento degli studi coscienziosi di dotti giureconsulti, di studiosi delle leggi positive, di sociologi insigni e può dirsi che vi sia sull'argomento una abbondante produzione di opere gravi, di opuscoli, di monografie e di studi; io ne ho letti moltissimi, e mentre ho trovato in quasi tutti espresso il desiderio di migliorare l'ammonizione, in ben pochi ho trovato espresso il desiderio di vederla per ora totalmente abolita.

Di più. Ogni anno i rappresentanti il pubblico ministero presso le Corti di cassazione e di appello e presso i tribunali fanno i loro discorsi inaugurali, e sogliono passare a rassegna le istituzioni che maggiormente hanno formato argomento delle loro cure, e tra esse predomina quella dell'ammonizione, intorno alla quale ogni anno quei funzionari hanno fatto osservazioni importantissime, suggerite dall'esperienza; però mentre tutti o quasi tutti reclamano e chiedono che l'istituto sia riformato, nessuno o quasi nessuno di loro ne chiede l'abolizione, in vista dello stato attuale dell'Italia e della sua sicurezza pubblica.

Finalmente, come ho avuto l'onore di ricordare nella mia relazione, nel 1880 ebbe luogo a Torino un congresso de' principali e più autorevoli giureconsulti del nostro paese: uno de' temi studiati da quel Consesso riguardava le istituzioni della pubblica sicurezza, tra le quali vi era l'ammonizione che venne analizzata profondamente dal relatore professore Lucchini; e il Congresso nel prendere le sue determinazioni opinò "che per le circostanze odierne si abbiano a mantenere gli istituti dell'ammonizione, della sorveglianza, della polizia e del domicilio coatto", proponendo dei miglioramenti. E il collega nostro Mancini di cui tutti deploriamo l'assenza causata da infermità, nel riassumere i lavori del Congresso ebbe a dire a quegli scienziati: "Voi avete esaminato l'arduo e spinoso problema delle istituzioni preventive nel sistema penale de' paesi liberi, e per questa l'argomento avesse il suo lato politico e non esclusivamente scientifico; pure a me pare che le deliberazioni da voi proferite rispondano a tutte le esigenze, perchè riconoscendo anche alcune necessità straordinarie e transitorie, imposte dalla sicurezza sociale, avete voluto che queste istituzioni fossero temperate da garanzie, da salvaguardia per rendere accettabile e possibile un istituto, che senza codesti temperamenti non potrebbe essere che respinto e rigettato."

Ebbene, onorevoli signori, che cosa vi propone di approvare la vostra Commissione se non ciò che quell'alto Consesso desiderava? Vogliamo non

prendere in seria considerazione il parere di tanti insigni personaggi profondissimi nelle scienze giuridiche e sociali?

Ed ora permettetemi che io brevemente analizzi l'ammonizione nel suo funzionamento, per dimostrarvi come la legge che vi si propone segna un gran miglioramento in confronto dell'antica; e come siano moltissime le garanzie e le tutele di cui l'istituto è circondato; e come mercè tante precauzioni sia difficile che abbiano luogo errori o malafede a danno dei cittadini a qualunque classe appartengano.

Infatti chi fa la denuncia per l'ammonizione è il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza, il quale per la sua posizione, per la propria rispettabilità, che non vuole certo compromettere, per la coscienza del proprio dovere farà sicuramente le denunce di ammonizione secondo merito. Tali denunce non potranno più essere fatte, come possono essere per le leggi vigenti, da agenti subalterni capaci di debolezze, di errori e di qualche cosa di peggio; e quel che è più, l'ammonizione non potrà giammai aver luogo di ufficio e senza denuncia.

Si era affacciata l'idea di far fare la denuncia stessa dal pubblico ministero, ma è stata messa da parte sembrando che un altro funzionario di pubblica sicurezza presenti sufficienti garanzie.

Giova riflettere alla parte più importante del progetto, nella quale si determina chi può essere passibile di quella misura di rigore. In quanto all'ammonibilità degli oziosi e vagabondi nessuno ha mosso delle speciali lagnanze, e perchè chi non lavora e non ha mezzi di viverè è pericolosissimo, tanto più se va girovagando da un luogo ad un altro; e perchè essendo l'oziosità e il vagabondaggio due fatti concreti che si possono facilmente accertare non possono dar luogo ad arbitri.

Oltre gli oziosi e vagabondi però possono andar soggetti all'ammonizione i diffamatori come abituali autori di certi delitti che più allarmano la società; premettendo però che la pubblica voce che si eleva contro coloro non basta essa sola per renderli passibili di quel provvedimento, se prima non siano stati più volte condannati o sottoposti a giudizio, sebbene finito con sentenza di assoluzione per insufficienza di indizi; perchè l'insufficienza d'indizi non esclude il reato e lascia molti dubbi anche sulla colpevolezza della persona.

Così non potranno aver luogo gli arbitri, i quali si possono verificare tanto meno in quanto che per infliggersi l'ammonizione bisogna che sia

accertata l'accusa e che sia ascoltata e accertata la difesa, e che l'ammonibile sia chiamato ed avvertito in forma regolare e con mandato di comparizione, e sentito con le garanzie della pubblicità, cioè all'udienza pubblica, e ogni larghezza di ammissione di prove a discarico, ammettendosi forse anche il difensore all'udienza come si accenna già nei vari ordini del giorno presentati dagli onorevoli colleghi.

E se sarà il caso di ammonir il denunciato gli si faranno delle ingiunzioni non vaghe ma precise e determinate e tali da potere essere eseguite.

La Commissione non ha proposto nel progetto l'intervento dell'avvocato, perchè al presidente si dà l'ufficio benevolo, tutorio, quasi paterno, di spiegare egli all'imputato quali siano le ragioni e i motivi su cui è fondata la denuncia, e lo scopo che con essa si vuole conseguire, e l'inviterà a giustificarsi; e naturalmente ciò facendo dovrà spiegargli quali siano le giustificazioni di fatto e di diritto che l'imputato può addurre; e le ragioni giuridiche sia favorevoli sia contrarie le eleverà da sè medesimo quel funzionario.

Ma se la Camera andasse in altro ordine di idee la Commissione ne accetterebbe con lieto animo il responso.

Se anche la più elevata e tranquillante riforma sta nella natura del magistrato delegato ad infliggere l'ammonizione. Come vedete, nel progetto di legge, tale incarico si dà al presidente del Tribunale, capo di un Collegio importantissimo, uomo che è sempre tenuto in molta considerazione e che non va soggetto nè a impressioni inconsiderate nè ad influenze non corrette. Per tale innovazione si erano pronunziati l'onorevole ministro Nicotera nel suo progetto di legge e l'onorevole Spaventa nel suo discorso di Bergamo, nonchè molti altri nostri colleghi, e valorosi magistrati e professori che hanno scritto intorno all'ammonizione.

Non voglio tacervi, o signori, un fatto che cioè i pretori hanno sempre adempiuto con animo illuminato, forte ed indipendente il loro dovere ed hanno seguito o non seguito le richieste dell'autorità di sicurezza pubblica, secondo la loro libera coscienza, talchè molte denunce non le hanno secondate.

Quindi non è per disfiducia verso una classe tanto benemerita del nostro paese che s'introduce la novità di cui vi ho parlato, ma per dare alla ammonizione anche maggiore solennità, eliminare qualsiasi lontano sospetto e insieme discaricare i magistrati pretoriali di un ufficio molto impe-

rioso per loro; ed è prudente liberarli di quest'altro pondo.

Per l'intervento dei funzionari dell'ordine giudiziario sia per ammonire sia per fare da giudice che deve pronunciare sugli addotti motivi di nullità qualora se ne produrranno, si è da qualcuno degli oratori che mi hanno preceduto censurato l'istituto dell'ammonizione e si è detto che così esso diventa ibrido, non amministrativo e non giudiziario; e quindi, anziché migliorarsi, si rende sempre più difettoso. Se non che questa accusa in verità a me pare assolutamente infondata, imperocchè l'istituto non cessa di essere economico ed amministrativo, e l'intervento di un alto magistrato e della Corte d'appello nel suo funzionamento, non farà che muti natura e che diventi giudiziario, se tale non è. La persona incaricata di una funzione non trasmette alla funzione stessa la natura che non ha, malgrado che la persona abbia per sua missione il disimpegno di uffici diversi da quelli di una funzione speciale.

La demarcazione dei tre poteri dello Stato, legislativo, esecutivo e giudiziario, non è così recisa come qualcuno sembra di credere; lo Stato moderno ha uffici complicatissimi da disimpegnare e ciascuno de' suoi grandi organi è incaricato principalmente di una funzione, ma poi può disimpegnarne altre di natura diversa e che conservano l'indole loro originaria e non mutino natura per mutare di organo. Infatti, il Senato quando si eleva in alta Corte di giustizia emette responsi giudiziari e non legislativi, malgrado ch'esso sia corpo legislativo; e così emette provvedimento giudiziario la Camera quando autorizza procedimenti penali a carico di qualcuno de' suoi membri. Così il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, sebbene siano corpi amministrativi, pure emettono in molti casi de' veri giudicati, i quali non cessano di essere tali solo perchè prefferiti da corpi non giudiziari. Infine la magistratura giudicante quando emette provvedimenti di volontaria giurisdizione provvede su richiesta delle parti a certe esigenze delle famiglie, cura le doti delle donne maritate, o bada alla tutela de' minori e degl'interdetti, emette provvedimenti economici e amministrativi non giudiziari nel senso vero e proprio; perchè questi si hanno quando si emette un giudizio nello stretto senso della parola, e tra due parti si dirime una controversia con attribuzione di diritti di cose o di pene.

Se non che secondo il progetto non bastano tutte le garanzie escogitate e proposte con l'incarico dato al presidente del Tribunale d'infliggere l'ammonizione, per fare stare sicuri che abusi non

se ne abbiano a commettere; perciò vi si propongono anche de' ripari contro qualsiasi irregolarità possibile.

Alcuni avrebbero richiesto il rimedio dell'appello dal giudicato del presidente del tribunale; ma nè il ministro nè la Commissione credono ammissibile tale rimedio, perchè il presidente non deve essere sindacato intorno all'apprezzamento e alla valutazione de' fatti, e perciò non si può dar luogo all'appello. Egli può bench' essere censurato e la sua ordinanza può essere cassata, se ha violato le norme della competenza, non ha osservato le forme prescritte dalla legge o ha violato questa in qualsiasi altro modo; perciò contro le ordinanze presidenziali è aperto l'adito al ricorso per annullamento ossia per cassazione. E nello stabilire ciò si è avuta presente la disposizione dell'articolo 122 della legge sull'ordinamento giudiziario, nel quale sta detto che la Corte di cassazione è istituita per mantenere l'osservanza della legge.

Per molto tempo le Corti regolatrici non sono state facili ad ammettere il ricorso contro le ordinanze di ammonizione. Finalmente il sistema più giusto si è cominciato a fare strada; e questo sistema più giusto viene ora a ricevere la sanzione della legge, ed ogni dubbio sarà eliminato; gli ammoniti vivranno all'ombra di legge certa, con diritti bene assicurati e rispettati.

Se non che la vostra Commissione per rendere più accessibile agli ammoniti il magistrato che deve giudicarli in ultima istanza, anzichè chiamare al disimpegno di tale ufficio le cinque Corti supreme le quali ben presto potranno forse diventare una, ha creduto chiamare le 24 Corti d'appello, contando come tali le sezioni staccate. Egli è vero che si potrà avere una certa difformità della giurisprudenza; ma è verissime che così non si aggraverà il lavoro delle Corti regolatrici, e i ricorsi potranno avere con sollecitudine la loro definizione, e gli interessati avere più vicino il giudice che deve provvedere sulla loro sorte.

La Commissione nello introdurre tale innovazione ha avuto presente che siffatto sistema ha già un precedente nella nostra legislazione; imperocchè con la legge 12 dicembre 1875 che istituiva due sezioni temporanee della Corte di cassazione a Roma, si devolvono alle Corti e ai tribunali e ai pretori certe attribuzioni che, secondo il Codice di procedura penale, erano proprie della Corte di cassazione; imperocchè i collegi inferiori e i pretori pronunziano in certi casi (articolo 8) sull'ammissibilità o meno del ricorso.

Malgrado che il giudizio finale potesse avere luogo con la maggiore sollecitudine, pure per non

fare stare in uno stato eccezionale chi potrà poco dopo essere richiamato allo stato normale, si è disposto che il ricorso sospende l'esecuzione dell'ammonizione, salvo che per gravissime ragioni il presidente non ordini l'esecuzione provvisoria della sua ordinanza, come si fa spesso nelle sentenze civili, quando gravi ragioni possono consigliare la esecuzione del giudicato ancorchè contro di esso vi sia qualche gravame pendente.

Ma quello che più rende umano e mite il provvedimento dell'ammonizione si è la sua durata, limitata ad un biennio, qualora in quel lasso di tempo da parte dell'ammonito non si sia violata la legge. Altra volta si riteneva che l'ammonizione finisse con la vita dell'ammonito; poi si cominciò ad applicare ad ogni ammonizione la disposizione dell'articolo 104 della vigente legge di pubblica sicurezza ed estendere alle ammonizioni d'ogni genere le prescrizioni proprie di quelle inflitte per furti campestri e pascolo abusivo: se non che alla giurisprudenza anche incerta per certi punti, è preferibile la legge, tanto più che una certa discrepanza vi è sempre nelle Corti regolatrici; per alcune delle quali basta il biennio per considerare cessata l'ammonizione, per altre si chiede una domanda dell'interessato o la pronunzia del magistrato perchè la cosa abbia luogo.

Se non che oltre la cessazione dopo trascorso il biennio, il progetto stabilisce che l'ordinanza d'ammonizione può essere revocata, anche prima se l'ammonito dimostra allo stesso presidente che sono cessate le cause che l'avevano fatta infliggere.

In fine avverto la Camera che pei minorenni vagabondi, oziosi o diffamati non si ricorre mai all'ammonizione, ma si affidano a' genitori o si rinchiodano in case di correzione, e lo stesso si fa per minorenni mendicanti e per le bambine minorenni le quali vanno vagando e disonestamente si prostituiscano ed esercitano il meretricio.

Ora, o signori, con tutte queste precauzioni e freni e garanzie può dirsi misura terribile l'ammonizione? Io non lo credo, e perciò vi prego di volere approvare il disegno di legge che segna un grande progresso nella patria legislazione.

Onorevoli colleghi, io non voglio annoiarvi col richiamare alla vostra memoria le antiche leggi degli Stati italiani, ne' quali vi erano precetti, sorveglianze, ingiunzioni, attendibilità, ampare, e simili delizie; e di più vi era l'onnipotenza delle vecchie polizie, le quali potevano fare tutto quello che loro pareva e piaceva.

Nè io voglio ripetere malamente ciò che il ministro ha detto facendo delle osservazioni di legislazione comparata in rapporto ad istituzioni analoghe alla nostra, che si trovano negli altri paesi civili.

Mi limiterò alla libera Inghilterra, dove non vi è un istituto simile al nostro dell'ammonizione, la quale serve a diffidare le persone ammonite le quali solo se contravvengono diventano passibili di pena; ma vi è in suo luogo una certa onnipotenza nella persona del giudice di pace, il quale, senza preliminar diffidamento come si fa da noi, procede sommariamente; e in diversi casi infligge leggere pene corporali o pecuniarie per offese contro l'ordine pubblico: e perchè le leggi di quel libero paese riguardano come una macchia del governo gli oziosi i vagabondi, gli sregolati, i cattivi soggetti, gl'incorreggibili; perciò la legge inglese li punisce, per l'organo del giudice di pace, con la pena della casa di correzione o con la prigionia, e fino con la fustigazione, e non credo che tale pena sia stata abolita, sarà forse antiquata e andata in dissuetudine. Inoltre i giudici di pace possono fare arrestare chi dà luogo a sospettare di sè.

Noi che facciamo? Prima di punire ammoniamo, e se l'ammonizione riesce inutile puniamo; e ammoniamo e puniamo per mezzo del magistrato giudiziario, perchè da noi l'autorità di pubblica sicurezza è l'impotenza personificata; essa non solo non può condannare come fa il giudice di pace, non può penetrare nella casa altrui, nè arrestare una persona senza ordine del magistrato, ma non può neppure pregare un individuo qualunque a comparire innanzi ad essa, perchè se quell'individuo non vuole esaudire la preghiera che gli si rivolge è libero di farlo, e l'autorità resta delusa e derisa. E dopo di avere così disarmato l'autorità di polizia chiediamo da essa pace, sicurezza e tranquillità; diamole almeno il mezzo di sapere dove abitano le persone pericolose e di poterle tenere d'occhio e curi che esse vivano vita onesta e tranquilla.

Dunque, signori, noi dobbiamo necessariamente o dare più forza al Governo o meno garanzie ai cattivi soggetti: scegliete. Io preferisco di spogliare di qualche garanzia i cattivi soggetti, anzichè ampliare oltre i limiti attuali la forza e l'azione delle autorità di sicurezza pubblica.

Nè si può dire che leggi come questa siano leggi inaccettabili perchè rendono disuguali i cittadini innanzi alla legge, imperocchè l'eguaglianza è relativa e mutabile, secondo la diversità delle per-

sone e della loro condotta; per essere eguale con tutti la legge bisogna che premi gli eroi, protegga i galantuomini e gli onesti e punisca i birbanti e i soggetti pericolosi. Ecco in che consiste l'egualianza, per ottenere la quale i facinorosi che compromettono la pace pubblica e privata, e conturbano la vita della società e degli individui sono ammoniti.

I cattivi soggetti hanno paura dell'ammonizione; dipende da loro di abolirla se rientreranno nell'orbita de' doveri sociali, lavoreranno, secondo la loro forza, non perpetreranno reati e non insidieranno la vita e la roba de' cittadini onesti, coi mezzi raffinati che sfuggono all'azione della giustizia punitiva ordinaria.

Ed io ora prima di finire mi rivolgo tanto agli onorevoli colleghi che trovano troppo blando il rimedio dell'ammonizione quanto a quelli che lo trovano troppo duro, e li prego di approvare il disegno di legge; e l'istituzione che esso organizza, se non altro come esperimento. Se esso non darà buoni frutti perchè fiacco e languido, il ministro subito che si accorgerà dei difetti verrà a chiederne la correzione e domanderà maggiore forza; se a contrario la criminalità si diminuirà sensibilmente, se il sentimento del rispetto al diritto altrui si farà maggiormente strada nelle anime efferate e nei cuori ripieni di malizia e di veleno; allora noi saremo solleciti di abolire l'ammonizione; ed io quel giorno sarò lietissimo, mentre ora sento la mestizia di chi subisce e propugna una legge dura, ma lo fa solo perchè essa è necessaria, anzi indispensabile.

Accettate, o signori, il miglioramento che ci si offre, e ricordate che l'ottimo è nemico del bene.

Riflettete che se si abolisse l'istituto dell'ammonizione molte migliaia di persone, che ora sono sotto l'occhio vigile della polizia, non potrebbero essere più vigilate come è necessario; e inoltre tutt' i cattivi soggetti liberati dall'incubo dell'ammonizione alzerebbero baldanzosi la testa e la farebbero abbassare ai galantuomini ed agli uomini onesti.

Ma ciò non avverrà certamente.

Io son certo che il Parlamento italiano si occupa grandemente del problema della pubblica sicurezza, e vorrà fortificare e non disarmare il Governo, il cui intento è quello di garantire la tranquillità e la pace agli uomini di buona volontà; tenendo presente che, secondo il dettato della sapienza romana, *salus publica suprema lex esto*.

Costa Andrea. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Costa Andrea.

Costa Andrea. L'onorevole Crispi ha raccontato poco fa, con sufficiente esattezza, la storia della mia ammonizione. Ora io debbo rispondergli poche cose: non perchè io voglia dare a quel fatto importanza maggiore di quella che ha, ma per convincere la Camera che io fui esattissimo quando affermai che l'influenza del ministro dell'interno d'allora sulla mia ammonizione era stata evidentissima.

Infatti, chi voglia leggere la difesa che il professore Ceneri fece, in quella occasione, di me e di altri, troverà che: "un telegramma dell'uomo di Stato che precedette il Codronchi nell'alto posto del segretariato Cantelliano (il Gorra, se non isbaglio) telegramma diretto al questore di Bologna nel 1874, è così copiato:

"Noto Andrea Costa sembra diretto costà. Ell', (questore) procuri che sia arrestato e perquisito questo infaticabile agitatore, contro cui autorità giudiziaria in Roma emise già mandato di comparizione per ammonizione."

Ora non è vero che l'autorità giudiziaria di Roma avesse emesso questo mandato, e sarebbe stato del resto strano che fosse l'autorità di Roma, mentre io sono Imolese.

Invece chi domanda se io possa essere ammonito è il questore di Roma, in una lettera che viene in seguito al telegramma del segretario generale del Ministero dell'interno, e che dice appunto: "Trovasi in questa città per propaganda ed intrighi settari il noto internazionalista Andrea Costa; prego pertanto la S. V. di volermi informare con quella sollecitudine che le sarà possibile sui precedenti tanto morali che politici del Costa, sulla sua condizione e professione, e sui mezzi dai quali ritrae la sussistenza *indicandomi se lo posso considerare come ozioso, e vagabondo.*" (*Si ride*).

Dissi ancor io ieri che essendo stato arrestato, la denuncia per l'ammonizione non ebbe allora effetto; ma che fu ripresa due anni dopo, tosto che fui scarcerato.

Tanto io doveva dire per la verità, e per provare alla Camera la esattezza delle mie asserzioni.

Crispi, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crispi, ministro dell'interno. Io non ebbi in animo di dire se non che questo.

L'onorevole Costa imputava ai ministri che mi precedettero che essi lo avevano danneggiato con l'ammonizione. Credetti mio dovere, trattandosi di

un'epoca in cui governava la Destra, di dire come risultano le cose dal fascicolo che esiste al Ministero dell'interno.

In quel fascicolo si trova che il questore di Roma, nel 1874, aveva fatto la denuncia per l'ammonizione dell'onorevole Costa, e che questa non ebbe seguito. La condanna dell'onorevole Costa avvenne il 26 agosto 1876 ad Imola; ed anche il Ministero d'allora non vi ebbe parte alcuna.

Le mie parole non avevano altro scopo che quello di togliere ai miei predecessori l'accusa che loro era stata fatta, soprattutto perchè fu detto che il tribunale di Perugia aveva condannato l'onorevole Costa, perchè il ministro aveva voluto così. Ora la Camera comprende che l'ingiuria non era leggiera. E siccome quella ingiuria era diretta contro il Governo e contro la Magistratura, era doveroso, che l'attuale ministro, quantunque non avesse avuto parte in quel procedimento, avvertisse la Camera del modo come le cose erano andate, e per la dignità del Governo e per l'onore dell'autorità giudiziaria. A questo scopo ho fatto la mia dichiarazione. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Costa Andrea.

Costa Andrea. Mi dispiace di dover prolungare questo dibattito, ma l'onorevole Crispi ricorderà che io non dissi essere stato il Ministero dell'interno a denunziarmi; dissi che la prima spinta era venuta dal Ministero dell'interno e lo provai col telegramma dell'onorevole Gerra e con la nota del questore di Roma; e aggiunsi che io era convinto che quando una nota nel senso di quella e un telegramma nel senso di quello dell'onorevole Gerra arriva ad un questore, ad un procuratore del re, ad un pretore, Ella non poteva essere tanto ingenuo da credere, che non si considerassero come ordini! Altro non dissi.

Presidente. Verremo ai voti.

La Camera ha sott'occhio due ordini del giorno che furono presentati, relativamente al capitolo dell'ammonizione.

Il primo ordine del giorno è il seguente:

“ La Camera, riconoscendo che l'ammonizione come istituto di mera polizia non è utile alla difesa della pubblica sicurezza ed è troppo lesiva dei diritti individuali; come istituto giudiziario non può avere la sua sede in una legge di pubblica sicurezza e come istituto misto non rimedia, se pure non aggrava, i propri difetti, passa all'ordine del giorno.

“ Enrico Ferri, Brunialti, Pais. „

L'altro è del seguente tenore:

“ La Camera non approvando l'istituto dell'ammonizione, passa all'ordine del giorno.

“ Demaria, Palberti, Bobbio Zucconi, Rosano, Fortunato, Franchetti, Panizza, Plastino, Sacchi, A. Moneta, E. Fazio, Meyer, Boneschi, Ettore Ferrari, G. Bovio, Enrico Ferri, Brunialti, A. Badini, C. Zanolini, Cucchi Francesco, Badaloni, Vendemini, Rubichi, E. Marcora, Costa Andrea, A. Mazzoleni, L. Ferrari, Antonio Maffi. „

Onorevole Ferri, dappoichè Ella ha posto la sua firma anche a questo ordine del giorno, s'intende che ritira il primo?

Ferri Enrico. Sì.

Presidente. Come la Camera ha inteso, con questo ordine del giorno, che è il più largo, si propone che la Camera passi all'ordine del giorno su tutto il titolo del disegno di legge che si riferisce all'ammonizione.

Quando quest'ordine del giorno fosse dalla Camera approvato, si intenderebbe che tutto il titolo relativo all'ammonizione dovrebbe essere soppresso dal presente disegno di legge; se invece questo ordine del giorno non fosse approvato dalla Camera, allora metterò a partito l'articolo 90 ed i successivi, tenendo conto degli emendamenti che furono presentati.

Su quest'ordine del giorno, che ha la precedenza, hanno chiesto la votazione nominale gli onorevoli Maffi, Ferrari Luigi, Ferri Enrico, Marcora, Franchetti, Vendemini, Badaloni, Costa Andrea, Mazzoleni, Meyer, Bovio, Rubichi, Galimberti, Fazio, Palberti, Moneta.

Sono più di 15 deputati.

Si procederà dunque alla votazione nominale; coloro che approvano l'ordine del giorno risponderanno *sì*, coloro che non l'approvano risponderanno *no*.

Si proceda alla chiama.

De Seta, segretario, fa la chiama.

Risposero *sì*.

Badaloni — Badini — Bobbio — Boneschi — Bovio — Branca — Brunialti.

Cagnola — Colonna-Sciarrà — Costa Andrea. Demaria — De Riseis.

Fabrizj — Fazio — Ferrari Ettore — Fer-

rari Luigi — Ferri Enrico — Fortunato — Franchetti.

Gabelli Federico — Galimberti.

Maffi — Marcora — Mariotti Ruggiero — Maz-
zoleni — Merzario — Meyer — Moneta.

Palberti — Panizza — Placido — Plastino.

Rosano — Rubichi.

Simeoni.

Vendemini.

Zanolini — Zucconi.

Risposero *no*.

Albini — Arbib — Arcoleo.

Baccelli Augusto — Balestra — Barsanti —
Berti — Bertollo — Bonasi — Boselli — Bot-
tini Enrico — Brin.

Cadolini — Calvi — Cambray-Digny — Canzi
— Capoduro — Cavalieri — Cavalletto — Ce-
faly — Chiala — Chiapusso — Chimirri — Chi-
naglia — Coccapieller — Colaianni — Colombo
— Crispi — Cuccia — Curcio.

Dayala-Valva — De Blasio Vincenzo — De
Dominicis — De Lieto — De Renzis France-
sco — De Seta — De Zerbi — Di Blasio Sci-
pione — Di Collobiano — Di Gropello — Di
Marzo — Di San Donato — Di San Giuliano
— Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Elia — Ellena.

Falconi — Fani — Farina Luigi — Ferri
Felice — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile
— Florenzano — Franzini — Frola.

Galli — Gallo — Garelli — Gattelli — Gen-
tili — Geymet — Gianolio — Giolitti — Gri-
maldi — Grossi — Guicciardini.

Indelli — Inviti.

Lacava — Lanzara — La Porta — Levi —
Lorenzini — Lucca — Luporini — Luzi —
Luzzatti.

Maldini — Marchiori — Mariotti Filippo —
Martini Gio. Batt. — Maurogò nato — Mazza —
Mel — Mocenni — Monzani — Morelli — Mo-
rini — Morra.

Nocito — Novelli.

Oddone — Odescalchi.

Palizzolo — Papa — Passerini — Pavoni —
Pelloux — Pignatelli — Plebano — Pompilj —
Pugliese Giannone.

Racchia — Randaccio — Ricci Vincenzo —
Roncalli — Ruspoli.

Serra Vittorio — Silvestri — Sola — Sonnino
— Sprovieri — Suardo.

Tommasi-Crudeli — Tondi — Torraca —
Trompeo — Turbiglio.

Vacchelli — Valle — Vigna — Visocchi.
Zainy.

Presidente. Annunzio alla Camera il risulta-
mento della votazione nominale.

I votanti furono 162.

Risposero *no*, ossia votarono contro l'ordine del
giorno: 124.

Risposero *si*, ossia votarono in favore dell'or-
dine del giorno: 38.

Il numero legale della seduta di oggi essendo
225, e questo non essendosi raggiunto, dichiarato
nulla la votazione, la quale sarà rinnovata lunedì
in principio di seduta.

La seduta termina alle 5.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì.

1. Rinnovamento della votazione nominale sul-
l'ordine del giorno del deputato Demaria ed
altri.

2. Seguito della discussione circa il disegno di
legge sulla pubblica sicurezza. (115)

3. Interpellanza del deputato Colombo al mi-
nistro delle finanze.

Discussione dei disegni di legge:

4. Sulla emigrazione. (85)

5. Tutela dell'igiene e della sanità pubblica.
(160)

6. Deferimento alla Cassazione di Roma della
cognizione di tutti gli affari penali del Regno.
(147)

7. Esenzione dai dazi di dogana delle mac-
chine occorrenti all'impianto di nuove industrie
tessili. (168)

8. Modificazioni alla legge sul Consiglio di
Stato. (139)

9. Riforma delle tariffe dei dazi vigenti sui
prodotti chimici. (170)

10. Relazione della Commissione sui decreti re-
gistrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A)

11. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza
— Istituzione delle guardie di città. (86)

12. Modificazione alla legge 16 dicembre 1878,
concernente il Monte delle pensioni per gli in-
segnanti nelle scuole elementari. (3)

13. Sulle espropriazioni, sui conserzi, sulla po-
lizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave
o torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65)

14. Approvazione di vendite e permuta di beni
demaniali e di altri contratti stipulati nell'inte-
resse di servizi pubblici e governativi. (145)

15. Aumento di fondi per completare le bonificazioni contemplate nella legge 23 luglio 1881, n. 333. (157)

16. Affrancamento dei canoni decimali. (63)

17. Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo nicaraguense del 6 marzo 1868. (180)

18. Riordinamento degli Istituti di emissione. (12)

19. Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo. (173)

20. Riordinamento del Collegio Asiatico di Napoli. (88)

21. Provvedimenti a favore delle Casse pensioni per gli operai. (74)

22. Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del regio esercito. (166)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).